



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
GIURISPRUDENZA**

*Tesi di laurea in Diritto processuale penale*

**“La riforma del processo penale”**

Relatore:  
*Prof. Vittorio Fanchiotti*

Candidato:  
*Alessandro Pastorello*

Anno accademico 2021-2022

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	2
<b>CAPITOLO I. LA RIFORMA “CARTABIA”: LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL PROCESSO PENALE</b>	
1.1. Processo penale telematico	6
1.2. Notificazioni	8
1.3. Processo in assenza	10
1.4. Videoregistrazioni e processo da remoto	12
1.5. Indagini preliminari	14
1.6. Inerzia del pubblico ministero e stasi del procedimento	16
1.7. Criteri generali e di priorità	19
1.8. Archiviazione	20
1.9. L’udienza preliminare	22
1.10. Il dibattimento	24
1.11. Le impugnazioni	26
<b>CAPITOLO II. I PROCEDIMENTI SPECIALI NELLA RIFORMA “CARTABIA”</b>	
2.1. Le origini e le modifiche alla disciplina	29
2.2. Applicazione della pena su richiesta delle parti	
2.2.1. Premessa	31
2.2.2. Gli interventi della riforma	32
2.3. Giudizio abbreviato	
2.3.1. Premessa	37
2.3.2. Le modifiche al rito abbreviato	39
2.4. Giudizio immediato	
2.4.1. Premessa	44
2.4.2. La riforma del rito immediato	45
2.5. Decreto penale di condanna	
2.5.1. Premessa	49
2.5.2. La riforma al decreto penale di condanna	49
2.6. Sospensione del procedimento con messa alla prova	
2.6.1. Premessa	52
2.6.2. Le modifiche alla disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova	53
<b>CONCLUSIONI</b>	57
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	59

## INTRODUZIONE:

L'Italia è uno dei paesi più lenti per quanto riguarda l'efficienza e la ragionevole durata del processo e per questo motivo ha subito numerose condanne per violazione dell'art 6 CEDU relativamente alla durata dei processi.<sup>1</sup>

La lentezza dei giudizi genera diversi problemi con istituti e principi nell'ordinamento interno: il primo riguarda la prescrizione, poiché un notevole numero di procedimenti si chiudono con la prescrizione e ciò frustra la richiesta di giustizia da parte della vittima; il secondo riguarda la violazione del diritto fondamentale degli imputati alla ragionevole durata del processo e a essere giudicati secondo un giusto processo (articoli 111 e 24 Cost.) e infine tutti questi difetti della giustizia portano ad una scarsa fiducia in essa e ledono le garanzie che dovrebbe assicurare il buon funzionamento della giustizia stessa.

Visti i numerosi difetti di essa, il nostro paese, in accordo con la commissione Europea ha fissato il P.N.R.R. (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che tra i tanti obiettivi ha quello di ridurre la durata dei processi del 25% nei prossimi 5 anni nel settore penale.<sup>2</sup>

Per poter ottenere i fondi del P.N.R.R., l'Italia dovrà rispettare gli obiettivi prefissati nell'ambito della giustizia, altrimenti, come ha imposto la Commissione europea perderà tutti i fondi del *recovery* e non solo quelli riguardanti la giustizia ma tutti i 191,5 miliardi.<sup>3</sup>

Cercando di raggiungere gli obiettivi del P.N.R.R. attraverso questi fondi, infatti, è prevista l'assunzione di più di 16.500 laureati nell'Ufficio per il processo.<sup>4</sup>

In Italia si è diffusa la consapevolezza che i magistrati hanno bisogno di uno staff che li coadiuvi nell'espletamento delle loro molteplici attività, complementari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione, per questo nel 2012 è stato istituito per la prima volta l'Ufficio per il processo, che si colloca dunque in

---

<sup>1</sup> G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sistema Penale*, 2022, p.1.

<sup>2</sup> G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, cit., p.1.

<sup>3</sup> M. CARTABIA, *Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del paese*, in *Sistema Penale*, 2021, p.1.

<sup>4</sup> G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, cit., p.2.

tale prospettiva circa l'organizzazione del lavoro giudiziario, nella consapevolezza dell'importanza della creazione di uno staff del magistrato (e di strutture tecniche) a supporto dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa.

L'Ufficio è formato da: personale amministrativo che, si occupa di svolgere i compiti individuati dal dirigente insieme al capo dell'ufficio; da magistrati togati e giudici ordinari che, invece, compiono tutti gli atti preparatori utili all'esercizio della funzione giurisdizionale; tirocinanti *ex art.73*, comma 8-*bis* d.l. 69/2013 che coadiuvano uno o più giudici, compiendo atti preparatori per l'esercizio della funzione giurisdizionale o hanno compiti di natura amministrativa<sup>5</sup>.

È stato pensato come un ufficio che potesse migliorare il servizio della giustizia, attraverso l'innovazione degli uffici giudiziari, mediante lo staff, studiando i fascicoli e supportando il giudice nel compimento di determinate attività.

Il P.N.R.R. si prefissa l'obiettivo di rendere più efficiente il processo penale e di accelerarne i tempi di definizione, infatti, il legislatore propone di:

- semplificare e razionalizzare il sistema degli atti processuali e delle notificazioni;
- elaborare interventi sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare finalizzate ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti, con riferimento in particolare alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenti determinazioni concernenti l'azione penale;
- ampliare la possibilità di ricorso ai riti alternativi e l'incentivazione dei benefici ad essi connessi con interventi che riguardano il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio immediato e il decreto penale di condanna;
- predisporre regimi volti a garantire maggiore selettività nell'esercizio dell'azione penale e nell'accesso al dibattimento tanto in primo grado quanto in fase di gravame;
- garantire al dibattimento di primo grado maggiore scorrevolezza;
- migliorare l'accesso, snellire le forme e ridurre i tempi di durata del giudizio di appello, che rappresenta una fase particolarmente critica, in specie per la prescrizione del reato;
- definire i termini di durata dei processi, con previsione degli opportuni meccanismi di adattamento alle eventuali specificità dei singoli uffici giudiziari.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *La struttura UPP*, <https://www.giustizia.it>.

<sup>6</sup> A. BASSI E C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, Giuffrè, Milano, 2021, p.7.

Per il raggiungimento di questi obiettivi il parlamento ha approvato la legge 134/2021 intitolata:” *Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, in cui ha delegato ad attuare la riforma il governo e, implicitamente, il Ministero della Giustizia, il cui titolare era la Ministra Marta Cartabia.

Successivamente è stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo 150/2022 in attuazione della legge delega 134/2021 (riforma Cartabia): le nuove disposizioni sarebbero dovute entrare in vigore il 1° novembre 2022 dopo l'ordinario termine di *vacatio legis* di 15 giorni<sup>7</sup>, ma con il decreto-legge 162/2022 la riforma è stata rinviata al parlamento. Un mese dopo l'approvazione ed un giorno prima dell'entrata in vigore del decreto 150/2022, è stato introdotto un art. 99-*bis* nel d.lgs. 150 che ne posticipa l'entrata in vigore il 30 dicembre 2022<sup>8</sup>.

È stata differita di soli due mesi perché il nostro paese ha tra gli obblighi del P.N.R.R. quello di attuare la riforma della giustizia entro fine anno, altrimenti si dovrà rinunciare ai fondi del P.N.R.R.

La riforma della giustizia penale va letta come un fondamentale disegno di riorganizzazione della giustizia volto a elevarne il tasso di efficienza e a ridurne i tempi, attraverso la riscrittura delle norme processuali, attraverso nuovi modelli di organizzazione del lavoro del giudice degli uffici giudiziari reso possibile grazie ad investimenti sul personale e anche sulle strutture.

Mira a migliorare l'efficienza e la ragionevole durata dei processi. Essa non riguarda solo il processo penale, ma anche il sistema sanzionatorio e la giustizia riparativa. In questa sede ci concentreremo sul processo penale.

Inizialmente la riforma nasce come disegno di legge Bonafede, Ministro della Giustizia nel marzo del 2020: a quel disegno di legge sono state apportate, nel corso dell'*iter* parlamentare, numerosissime modifiche, su iniziativa del governo e della Ministra Cartabia. Infatti, il risultato finale è molto diverso sia dall'originario disegno di legge Bonafede, che in parte anche rispetto alle proposte di

---

<sup>7</sup> Pubblicato in G.U. il d.lgs. n.150 del 2022 di attuazione della Riforma Cartabia (l.134/2021): *processo penale, sistema sanzionatorio, giustizia riparativa*, in *Sistema Penale*, 2022.

<sup>8</sup> G.L. GATTA, *rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?*, in *Sistema Penale*, 2022.

emendamento elaborate dalla Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi<sup>9</sup>, ed istituita dalla Ministra Cartabia con decreto il 16 marzo 2021, con l'obiettivo anch'essa di elaborare riforme in materia di processo tra cui: la transizione digitale del processo, il superamento delle fasi di stasi del processo, l'incentivazione dei riti alternativi.

Lo schema di decreto legislativo si compone di novantanove articoli, che introducono nuove disposizioni, intervenendo sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e sulle principali leggi complementari ai due codici; si tratta di una riforma ampia e organica.

Tanto premesso possiamo ad esaminare com'è strutturata la riforma nel processo penale in generale, per poi trattare nello specifico i procedimenti speciali.

---

<sup>9</sup> G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, cit., p.3.

# CAPITOLO I

## LA RIFORMA “CARTABIA”:

### LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL PROCESSO PENALE

#### 1.1. *Processo penale telematico*

Un primo cambiamento che dovrebbe portare ad una notevole riduzione dei tempi è la transizione dall’analogico al telematico: infatti, una delle cause principali della lentezza del processo è determinata dallo scarso livello di digitalizzazione degli atti. Si cercherà di semplificare le procedure attraverso la digitalizzazione: per farlo c’è bisogno di investimenti e di personale; è stato elaborato un piano triennale per la transizione digitale dell’amministrazione della giustizia.<sup>10</sup>

Il pilastro di tale disegno riformatore va individuato nell'articolo 1, comma 5, il quale racchiude principi e criteri direttivi in materia di processo penale telematico.<sup>11</sup>

In questo modo non sarà più necessario riempire di fascicoli cartacei la cancelleria, ma la formazione di atti e documenti avverrà telematicamente.

All’art 110 c.p.p. si vuole prevedere un nuovo modello di atto processuale, i cui presupposti di legittimazione sono legati ad altri requisiti imprescindibili, ovvero quelli idonei ad assicurare l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità e, dove previsto dalla legge, la segretezza.

Sono state introdotte nuove disposizioni agli art. 111-*bis* e 111-*ter*. La prima prevede l’obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti, documenti richieste e memorie; si prevede anche che debbano essere adottate modalità tecniche per assicurare la certezza anche temporale dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l’identità del mittente e del destinatario.<sup>12</sup>

Successivamente si prevede che nel caso di malfunzionamento del sistema e/o per la natura dell’atto da depositare si possa procedere anche al deposito analogico; nel primo caso ossia quello in cui ci sia malfunzionamento, è previsto che nel momento in cui il sistema torni a funzionare bisogna integrarlo insieme agli altri atti

---

<sup>10</sup> G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit., p.6.

<sup>11</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 295.

<sup>12</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Relazione illustrativa, in *Sistema Penale*, 2022, p.11 e 16.

telematici, ma non è previsto un termine rigido di conversione. Nel secondo caso per la natura dell'atto, non è possibile convertirlo e rimarrà analogico.

Pensiamo ad esempio ad una scrittura privata o un testamento olografo per cui è necessario verificare che sia autentico e quindi non si può convertire in digitale.

Gli atti compiuti personalmente dalla parte potranno essere analogici, mentre quelli depositati dal difensore non potranno che essere depositati telematicamente, salvo i casi visti in precedenza.

Anche per la scadenza dei termini sono state modificate norme vecchie (art 172 c.p.p.) introducendone alcune nuove (art 175-bis c.p.p.).

Nell'art 172 c.p.p. si prevede che il termine per depositare atti, documenti e fare dichiarazioni in un ufficio giudiziario si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema avvenga entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, in quanto non è più necessario depositare l'atto in cancelleria.

L'articolo 175-bis regola i casi di malfunzionamento del sistema. Sono previste due ipotesi di malfunzionamento; il primo riguarda quello c.d. "certificato", ovvero le ipotesi di malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia: in tal caso il malfunzionamento è certificato dal Direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero stesso e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.

Con le medesime modalità viene accertato, attestato e comunicato il ripristino del corretto funzionamento.

La seconda ipotesi riguarda il malfunzionamento "non certificato", ovvero quello che può verificarsi in relazione ad un ufficio giudiziario e/o in ambito locale e che comunque sia tale da impedire l'accesso alle modalità digitali: in tal caso il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio.<sup>13</sup>

Per evitare che ci sia una stasi del procedimento è previsto che il dirigente comunichi tempestivamente il malfunzionamento ma anche che le parti possano effettuare ogni deposito analogicamente.

---

<sup>13</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.19 ss.

La disciplina descritta serve a consentire che in caso di problemi al sistema il processo possa andare avanti senza interruzioni che possano rallentarlo o addirittura fermarlo.

Un intervento è stato fatto in relazione alla redazione del verbale: in proposito si prevede come modalità principale di redazione quella digitale; resta prevista come altra modalità la stenotipia, mentre il riferimento ai mezzi meccanici è stato eliminato<sup>14</sup>.

## 1.2. Notificazioni

Le notificazioni così come erano previste in precedenza portavano ad un notevole dispendio di tempo, per questo la riforma vuole ammodernare la disciplina.

La nuova disciplina prevede che l'imputato avrà diversi oneri nei rapporti con il difensore:

- di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni: a tal fine può indicare anche un recapito telematico;
- di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito;
- di comunicare al difensore anche recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità.<sup>15</sup>

Le notificazioni successive alla prima, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio, verranno eseguite presso il difensore che ha la procura, anche attraverso posta elettronica certificata (PEC), tranne nel caso in cui l'imputato non abbia ricevuto il primo atto a mani proprie.

La regola delle successive notifiche al difensore non si applica a meno che lo stesso non abbia dichiarato o eletto domicilio o che non sia assistito da un difensore di fiducia.

La disciplina delle notificazioni è stata rivista agli articoli 148 e seguenti del c.p.p., in cui viene prevista come regola principale quella di effettuare le notificazioni per via telematica, salvo che non si abbia un domicilio digitale o che ci siano impedimenti tecnici<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.27.

<sup>15</sup> A. BASSI – C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.13.

<sup>16</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.30 ss.

Per poter effettuare le notificazioni in questo modo è necessario eleggere un domicilio digitale che sia idoneo a ricevere comunicazioni e/o notificazioni dall'autorità giudiziaria, e che deve assicurare certezza sia al mittente che al destinatario della ricezione della comunicazione.

La definizione del domicilio digitale è contenuta dal CAD (codice dell'amministrazione digitale) all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter in cui si dice che il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini della comunicazione elettronica che ha valore legale ai sensi di questo articolo.<sup>17</sup>

Successivamente la riforma prevede che l'efficacia del decreto di irreperibilità non cessi più con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare, ma con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; infatti, non si ritiene come meccanismo idoneo ad assicurare all'imputato la conoscenza dell'accusa e della pendenza del processo a suo carico, che, come vedremo, sono gli unici presupposti che consentono di celebrare il processo di primo grado in sua assenza.<sup>18</sup>

Novità sono presenti per le notificazioni al soggetto latitante o evaso; prima si prevedeva che anche per gli atti introduttivi al giudizio di questi soggetti (latitanti o evasi) si procedesse direttamente con le notificazioni al difensore.<sup>19</sup>

Adesso invece è necessario che l'autorità pubblica dimostri di essere stata diligente nel cercare di portare a conoscenza dell'esistenza del processo il latitante: solo a quel punto si potrà procedere alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio al difensore. Questo, come vedremo, è collegato alla nuova disciplina del processo *in absentia*.

---

<sup>17</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.32.

<sup>18</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.67.

<sup>19</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.71.

### 1.3. *Processo in assenza*

La legge delega all'articolo 1, comma 7, ha dato delle direttive per il processo in assenza: la delega risponde a una esigenza di adeguamento alla direttiva europea 343/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rafforzamento del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali<sup>20</sup>. La delega vuole che si accerti che l'imputato sia effettivamente a conoscenza del procedimento, infatti, vengono ridefiniti con queste modifiche i casi in cui l'imputato si debba ritenere assente o presente.

Il processo d'ora in poi potrà svolgersi in assenza dell'imputato quando si possa ritenere che sia effettivamente a conoscenza del processo e che l'assenza sia basata su una sua scelta volontaria e consapevole; per verificare che egli sia effettivamente a conoscenza, il giudice dovrà controllare che sia stata tempestivamente effettuata la citazione a giudizio, con data e luogo in cui è stata effettuata la notificazione.

Il giudice valuterà in base alle notificazioni e alle circostanze del caso se effettivamente si possa ritenere sussistere la conoscenza della pendenza del processo, soprattutto se la notifica viene fatta direttamente all'imputato questa sarà una presunzione importante.

Nel caso in cui si presume che la sua rinuncia sia consapevole, il giudice potrà procedere al giudizio in assenza; invece, nel caso in cui sia assente, senza che sia stata raggiunta la prova in termini di certezza o ragionevole certezza della conoscenza del processo, non sarà possibile celebrarlo, ma sarà emessa una sentenza inappellabile, di non doversi procedere.<sup>21</sup>

In questo modo si blocca il corso della prescrizione, fino a quando non verrà rintracciato l'imputato, salvo che non si superi il doppio del tempo necessario a far prescrivere il reato.

Una volta rintracciato, ci sarà la revoca della sentenza e verrà fissata una nuova udienza per proseguire il procedimento, con una valida notificazione all'imputato che sia valida.

---

<sup>20</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.15.

<sup>21</sup>A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.16.

Ulteriori interventi sono stati fatti a proposito dei soggetti dichiarati latitanti: la delega li individua come l'unica categoria di imputati contro cui si può procedere in assenza, anche in mancanza di dati di certezza circa la pendenza del processo, come previsto dall'art 420-*bis*.

La disciplina sulla latitanza viene rivista agli articoli 295 e 296 del c.p.p., al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà di sottrarsi. In proposito si è proceduto sotto tre aspetti.

Il primo è un intervento che esplicita l'onere del giudice di valutare il verbale di vane ricerche e di disporre la prosecuzione delle ricerche quando quelle compiute non siano soddisfacenti.

Il secondo è un intervento che, oltre ad imporre la necessità che il decreto di latitanza sia motivato, espressamente prevede che nella dichiarazione di latitanza che sia conseguita alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, siano indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi.

Infine, con un terzo intervento si chiarisce il necessario raccordo tra esecuzione del provvedimento cautelare che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza e il processo in corso: si è specificamente previsto che all'imputato nel caso in cui venga rintracciato dovrà avere notizia della data dell'udienza.<sup>22</sup>

L'intenzione del legislatore è quella di garantire all'accusato una piena ed effettiva informazione sul contenuto dell'accusa a suo carico e sull'esistenza di un processo, anche, quando se non si è certi che ne sia a conoscenza sono previsti dei rimedi successivi per correggere queste situazioni.

Un'altra modifica riguarda, il rapporto tra imputato e difensore a proposito della possibilità di proporre impugnazioni: sono previsti rimedi differenti a seconda che il soggetto assente sia o non sia a conoscenza del processo nei suoi confronti.

Nel primo caso si può impugnare solamente se il difensore è munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente necessariamente la dichiarazione di domicilio per l'impugnazione.

---

<sup>22</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.125.*

Nel secondo caso, dovrà essere ampliata la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza aver avuto effettiva conoscenza del processo; rimedi che anche dopo la formazione del giudicato consentiranno all'imputato di partecipare al processo a suo carico con la possibilità di esercitare tutte le sue facoltà difensive.<sup>23</sup>

#### 1.4. Videoregistrazioni e processo da remoto

Uno dei pochi lati positivi della pandemia che ha portato ad un nuovo approccio più efficace nell'amministrazione della giustizia è quello della videoregistrazione come forma di documentazione.

Sempre per favorire l'innovazione tecnologica si vogliono valorizzare le videoregistrazioni e le audio registrazioni, rispettando in ogni caso i canoni di oralità ed immediatezza: in questo modo si cerca di risparmiare ulteriore tempo nel procedimento.

Per questo motivo, la legge n.134 non si è limitata ad intervenire sul processo penale telematico ma nella direzione della modernizzazione del rito va segnalata un'ulteriore disposizione di assoluto rilievo, l'articolo 1 comma 8, volto a fissare criteri e principi direttivi in ordine all'impiego delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza.

L'articolo prevede innanzitutto la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari e degli ausiliari tecnici.

Inoltre, prevede i casi in cui deve essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione.

Infine, individua i casi in cui con il consenso delle parti la partecipazione all'atto del procedimento all'udienza può avvenire a distanza.<sup>24</sup>

Non è chiara la fattibilità di tale forma di documentazione, visto che la stessa delega prevede la possibilità che si verifichi una contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici.

---

<sup>23</sup> A.BASSI - C.PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.18.

<sup>24</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p.298.

Attualmente, la registrazione audiovisiva è prevista per documentare la testimonianza dei minorenni; oppure nel caso in cui non fosse disponibile quella fonografica, in relazione all'interrogatorio dell'indagato che si trovi in stato di detenzione.

Attraverso queste previsioni dovrebbero ridursi i rallentamenti nello svolgimento dei processi. Si pensi, ad esempio, se bisognasse sentire un testimone che si trovi molto distante dal luogo del procedimento: questo lo rallenterebbe, mentre attraverso l'assunzione da remoto i tempi si riducono notevolmente.

La delega vuole assicurare la registrazione audiovisiva dell'interrogatorio dell'imputato che non si svolga in udienza.

Ulteriore aspetto che è stato modificato dalla riforma è quello del processo a distanza.

Il requisito fondamentale per il compimento di atti a distanza è stato individuato nella volontà delle parti: in questo modo si vuole evidentemente valorizzare il principio di leale collaborazione tra le parti del processo ed il giudice, nelle fasi in cui egli o il P.M devono svolgere attività da remoto.

La relazione illustrativa al disegno di legge pone a sostegno della scelta effettuata un richiamo all'ipotesi dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia del soggetto detenuto in un istituto fuori dalla circoscrizione del tribunale dove opera il g.i.p. che ha emesso l'ordinanza, evidenziando che “Nell'ottica dell'indagato *in vinculis* appaia preferibile che a svolgere l'interrogatorio sia il giudice per le indagini preliminari che ha studiato il fascicolo, piuttosto che un giudice che non ha mai avuto conoscenza”.<sup>25</sup>

Importanti anche le considerazioni espresse dalla sentenza n.342/1992 della Corte costituzionale, avente a oggetto la partecipazione a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* ordinamento penitenziario: a riguardo della possibile compromissione del diritto di difesa derivante dall'assenza fisica dell'imputato dall'aula<sup>26</sup>, la Corte però ha chiarito che la presenza fisica nel luogo del processo non è necessaria per esercitare l'effettivo diritto di difesa ma che ci

---

<sup>25</sup> A. BASSI – C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.20.

<sup>26</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.20.

possono essere mezzi tecnici idonei a tutelare il diritto di difesa attraverso la partecipazione a distanza.

Ovviamente per poter effettuare a distanza una o più fasi del procedimento è opportuno che siano garantiti gli stessi diritti delle parti presenti fisicamente e che gli strumenti per la partecipazione siano adeguati e idonei per il collegamento con l'aula.

Per poter effettuare il processo a distanza, sarà necessario il consenso di tutte le parti e il legislatore allo stesso tempo dovrà prevedere anche un termine entro il quale il consenso debba essere prestato, così che il giudice possa organizzare efficientemente il suo lavoro.

### 1.5. *Indagini preliminari*

In materia di indagini l'intervento della delega è fortemente innovativo.

All'articolo 1, comma 9, la delega relativa alla fase delle indagini vuole perseguire due obiettivi: ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata, introducendo rimedi giurisdizionali all'eventuale stasi del procedimento, determinata dall'inerzia del p.m.; altresì vuole filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice, esercitando l'azione penale<sup>27</sup>, e vuole che il legislatore definisca la nozione di notizia di reato.

Perciò si è prevista la modifica dei termini di durata delle indagini preliminari all'articolo 405 c.p.p., e ora i termini di durata delle indagini per la generalità di reati, a decorrere dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato è di:

- un anno per la generalità dei reati, per garantire la segretezza delle stesse per un lasso di tempo adeguato alle esigenze di accertamento (il termine precedente era di sei mesi in via ordinaria);
- un termine di un anno e sei mesi per i reati di criminalità organizzata o terroristica e, per tutti i procedimenti relativi ai delitti contemplati dall'articolo 407 comma 2 c.p.p. (in precedenza un anno);
- un termine "breve" di sei mesi per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena non superiore nel massimo a tre anni<sup>28</sup> (i termini rimangono immutati).

---

<sup>27</sup> G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, cit., p.8.

<sup>28</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.22.

A proposito della proroga, la delega prevede che il pubblico ministero possa richiedere la proroga dei termini previsti all'articolo 405 c.p.p., una sola volta prima della scadenza di tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi e la proroga deve essere giustificata dalla complessità delle indagini.

Devono essere rispettate delle garanzie alla persona sottoposta alle indagini, sia per quanto riguarda il termine massimo di durata delle indagini, che per il suo diritto di essere a conoscenza di indagini a proprio carico in modo da rispettare il suo diritto di difesa e il diritto di essere informato circa la natura ed i motivi dell'accusa, secondo quanto previsto dall'art. 6 CEDU, dall'art 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e, nell'ordinamento interno rispettando l'art. 111, comma 3, Cost., in coerenza con la Direttiva 2012/13/UE che vuole assicurare la certezza e l'uniformità delle iscrizioni delle notizie di reato.<sup>29</sup>

La delega introduce un nuovo istituto che conferisce al giudice il potere di verifica sulla tempestività dell'iscrizione attraverso un procedimento incidentale, potendo sanzionare con l'inutilizzabilità gli atti che, sulla base della verifica, dovessero risultare fuori termine: in questo modo il giudice può retrodatare la data di iscrizione della notizia di reato.

Per prima cosa si vogliono precisare i presupposti per l'iscrizione tra le notizie di reato, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni, così da assicurare la possibilità di verifica da parte del giudice e tutelare le persone sottoposte ad indagini.

Allo stesso tempo nella delega si prevede che anche su richiesta motivata dell'interessato, il giudice accerti la tempestività delle iscrizioni nel registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale è attribuito, e nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo possa retrodatare l'iscrizione<sup>30</sup>. Questo nuovo procedimento incidentale è previsto nel comma 6 dell'art. 335-*quater* c.p.p.: la richiesta deve pervenire entro un termine specifico a pena di inammissibilità e l'interessato ha l'onere di indicare le ragioni che sorreggano tale richiesta.

---

<sup>29</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.78.*

<sup>30</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili, cit., p.27.*

Il controllo non è previsto solo su istanza di parte, ma tale facoltà è attribuita anche al giudice per le indagini preliminari quando ritiene che il reato sia da attribuire a persona individuata e risulti che il pubblico ministero non ha ancora provveduto a iscriverla.

Il giudice per le indagini preliminari all'art. 415, comma 2, ha un'ulteriore facoltà: nel caso il procedimento fosse a carico di ignoti, e secondo lui invece fosse ascrivibile ad una persona certa, può ordinare di iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro.

Si prevede all'articolo 335 c.p.p. che la mera iscrizione del nome della persona nel registro non determini effetti pregiudizievoli sia sul piano civile che amministrativo: infatti, si vuole tutelare la persona sottoposta alle indagini rispettando il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.), dato che non sarebbe corretto far discendere effetti pregiudizievoli solo dalla mera iscrizione nelle notizie di reato, ma è necessaria una condanna definitiva.

Per quanto riguarda l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è stato attribuito i requisiti vengono indicati nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 335 c.p.p. in cui si precisa che il nominativo va iscritto quando risultino indizi a suo carico: questa espressione esclude i meri sospetti, ma devono esserci indizi che abbiano raggiunto un certo livello di gravità.

Infine, è stata prevista l'individuazione di criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p.<sup>31</sup>: infatti essa è prevista la riapertura quando sorgono nuove prove.

#### *1.6. Inerzia del pubblico ministero e stasi del procedimento*

Novità ulteriori sono previste per scongiurare la stasi del procedimento nella fase delle indagini preliminari: lo scopo è quello di garantire tempi certi e ragionevoli nella definizione del procedimento, assicurare efficienza al sistema e allo stesso tempo, perseguire l'intento deflattivo attraverso un controllo del giudice per le indagini preliminari sull'attività di indagine del pubblico ministero.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.29.

<sup>32</sup> L. D'ANCONA, *Riforma del processo penale e giudice per le indagini preliminari*, Riv. *Questione Giustizia*, 2021, p.3.

Per questo si è prevista la riscrittura della norma sull'alternativa che si pone alla fine delle indagini attraverso la legge delega all'art. 1, comma 9 lett. e) nel prevedere dei rimedi all'inerzia del P.M. e alla stasi del procedimento, a differenza delle precedenti deleghe, la norma non contiene specifiche indicazioni sui termini ma le ha rimesse al legislatore delegato. Nella delega si prevede solamente che decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sarà tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari.<sup>33</sup>

Per questo è stato introdotto l'art. 407-bis c.p.p. che riprende al comma 1 il contenuto originario del 405 c.p.p. (*"Inizio dell'azione penale. Forme e termini"*): nel comma 2, ha razionalizzato il "periodo di riflessione" entro il quale il pubblico ministero deve prendere le determinazioni sull'azione penale: esso sarà pari a tre mesi per tutti i reati, per i reati previsti all'art. 407, comma 2 sarà di nove mesi e decorrerà dalla scadenza del termine di indagine oppure, se il pubblico ministero abbia notificato l'avviso di conclusione, dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, comma 3 e 4; quest'ultima evenienza è collegata con il nuovo art. 415-bis, comma 1, secondo il quale l'avviso va notificato prima del termine di indagine.<sup>34</sup>

Ma prima della scadenza del termine di riflessione il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito al procuratore generale, per avere più tempo per decidere se richiedere l'archiviazione o se esercitare l'azione penale.

Si è intervenuto innanzitutto sull'avocazione del procuratore generale, modificando l'avocazione per inerzia del p.m. da obbligatoria in facoltativa. Egli la consente quando il p.m. non ha disposto la notifica di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli art. 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3. Un'altra novità riguarda la modifica dell'art. 415-bis c.p.p. in cui viene inserito un meccanismo di differimento della notifica dell'avviso, che è attivabile nei casi

---

<sup>33</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.24.

<sup>34</sup> M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sistema Penale*, 2022, p.46.

espressamente previsti (es. quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e il giudice non vi ha ancora provveduto), previa autorizzazione del procuratore generale: il differimento può essere adottato per il tempo strettamente necessario e, per un periodo non superiore a sei mesi o, se si procede per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, non superiore ad un anno.<sup>35</sup>

Successivamente la legge delega all'art. 1, comma 9, lett. f)<sup>36</sup> introduce il nuovo art. 415-ter c.p.p. (intitolato "*diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari*") in cui si prevede che, se alla scadenza del periodo di riflessione il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso e della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria, con la facoltà della persona sottoposta a indagini e della persona offesa, di esaminarla ed estrarne copia. Si tratta di quella che si può definire *discovery* patologica obbligatoria che è conseguenza dell'inerzia dell'organo dell'accusa ed è finalizzata ad attivare lo sblocco della stasi su iniziativa delle parti.

Se il pubblico ministero non assume le determinazioni sull'azione penale entro un mese (o tre mesi nei casi dell'art. 407, comma 2) dalla notifica di deposito o del decreto del procuratore generale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Viene prevista una norma di chiusura al comma 5-*quater* dell'art 415-*bis*: si stabilisce che, alla scadenza del periodo di riflessione, se il pubblico ministero rimane inerte, la persona sottoposta alle indagini la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale; il giudice se ritiene di accogliere l'istanza, ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a 20 giorni con un decreto che va comunicato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la Corte d'appello e notificato al richiedente.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, cit., pp.46-47.

<sup>36</sup> *Schema di D.lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa*, cit., p.90.

<sup>37</sup> M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, cit., pp.47-48.

La stasi del procedimento non sembra ipotizzabile fino a quando non siano decorsi i termini delle indagini preliminari, nemmeno quando il pubblico ministero chieda e ottenga la proroga dei termini per le indagini; per stasi del procedimento deve intendersi la mancata assunzione di determinazioni da parte del P.M. qualora siano decorsi i termini delle indagini e anche l'eventuale proroga<sup>38</sup>.

### 1.7. Criteri generali e di priorità

Il P.M. non può perseguire tutte le notizie di reato, dato che ci sarebbero troppe procedure d'indagini ed il tutto sarebbe ingestibile, per questo il P.M. ha di fatto una certa discrezionalità nell'esercitare l'azione: la legge delega quindi introduce criteri generali e criteri di priorità per coordinare al meglio la politica criminale delle procure.

Il testo della riforma prevede una cornice stabile e vincolante di criteri generali fissata dal Parlamento con legge, nel cui ambito gli uffici di procura saranno chiamati a predisporre i criteri di priorità.<sup>39</sup> La legge delega all'art.1, comma 9, lett. i), vuole modificare le norme in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero: le modifiche riguardano le disposizioni di attuazione, dove risultano già allocati i criteri di priorità nella trattazione dei processi. (art. 132-*bis* disp. att.)

La prima modifica riguarda una norma di portata generale, che vincola il pubblico ministero al rispetto dei criteri di priorità, tanto nella fase delle indagini, quanto al momento dell'esercizio dell'azione penale; la seconda riguarda esclusivamente il procuratore generale e stabilisce che, nel disporre l'avocazione facoltativa, questi debba tener conto dei criteri di priorità: se così non fosse, si arriverebbe al paradosso di consentire al procuratore generale di avocare un'indagine trascurata dal pubblico ministero proprio in applicazione delle scelte di priorità.<sup>40</sup>

L'intervento del legislatore in questa materia è dovuto da una duplice esigenza: da una parte è forte il bisogno di semplificare e rendere trasparenti l'assegnazione e la trattazione dell'enorme carico di notizie affluenti agli uffici di procura, tramite l'adozione di criteri predeterminati circa le *notitiae criminis*; dall'altra c'è una

---

<sup>38</sup> L. D'ANCONA, *Riforma del processo penale e giudice per le indagini preliminari*, cit., p.4.

<sup>39</sup> N. ROSSI, *I "criteri di priorità tra legge cornice e iniziative delle procure*, in *Questione giustizia*, 2021, p. 1.

<sup>40</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Relazione illustrativa, cit., p.85.

diffusa insoddisfazione per lo stato attuale, nel quale, in assenza di criteri il richiamo all'obbligatorietà dell'azione finisce con il nascondere una più o meno ampia discrezionalità. Per questo c'è bisogno di criteri di priorità univoci per l'esercizio dell'azione penale nelle diverse procure.

Prima di tutto ci sarà il parlamento che con legge definirà i "criteri generali", dopo di che saranno gli uffici del pubblico ministero a dover individuare dei "criteri di priorità".

Questo non significa che gli uffici di procura possano operare le loro scelte sui criteri in solitudine: infatti, questo potere è utile per evitare situazioni di stallo negli uffici; che nel determinare criteri di priorità dovranno stare dentro la cornice dei criteri generali approvati dal parlamento, e saranno sottoposti al controllo e l'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.<sup>41</sup>

#### 1.8. *Archiviazione*

Novità sono previste anche a proposito dell'archiviazione: viene abrogato l'art. 125 disp. att. c.p.p., che riguardava la richiesta di archiviazione e la disciplina viene trasferita nell'art. 408 c.p.p. che è intitolato appunto alla richiesta di archiviazione. La delega all'art.1 comma 9 lett. a) prevede di:” modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna”.<sup>42</sup>

Il problema nell'archiviazione sta nel coordinarlo con l'art.112 Cost. il quale dice che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, però questo non vuol dire che in tutti i casi debba esercitare l'azione ma bisogna evitare il processo superfluo: infatti, si parla di azione penale obbligatoria ma questa deve essere esercitata quando la notizia di reato sia fondata su elementi probatori idonei che possano far proseguire il giudizio, altrimenti si deve disporre l'archiviazione per evitare un dispendio inutile di tempo e risorse.

In questo modo si vuole imporre all'accusa di optare per l'inazione anche nei casi in cui le indagini abbiano restituito un quadro probatorio insufficiente e contraddittorio; quindi, si procederà all'applicazione del principio *in dubio pro-reo*

---

<sup>41</sup> N. ROSSI, *I "criteri di priorità tra legge cornice e iniziative delle procure*, cit., pp.4-5.

<sup>42</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.21.

anche in sede di archiviazione. In questo modo si vogliono perseguire due obiettivi: da un lato, quello di ridurre il numero strabordante di giudizi da celebrare, e, dall'altro, abbassare il tasso elevatissimo di esiti liberatori in dibattimento.<sup>43</sup>

A proposito dell'archiviazione la riforma vuole introdurre un istituto che all'estero ha avuto un successo importante, l'archiviazione condizionata.

Questo è uno strumento di giustizia consensuale, che da una parte permette all'accusa di non esercitare l'azione penale, e dall'altra mette in atto condotte riparatorie da parte dell'indagato.

Tra le condotte di questa archiviazione condizionata, ci sono sia adempimenti meramente economici (come il pagamento di somme di denaro allo stato o anche il risarcimento del danno), sia lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, o ancora il compimento di condotte riparatorie.<sup>44</sup>

Questo tipo di metodo di risoluzione consente nella maggior parte degli ordinamenti europei di smaltire più facilmente i procedimenti.

In Italia si pensa di introdurre, con la legge delega 134/2021 all'art 1, comma 23, una nuova causa di estinzione del reato, che opererà nelle indagini preliminari, una archiviazione condizionata alle sole contravvenzioni, che il legislatore delegato dovrà individuare.<sup>45</sup>

Questa causa estintiva del reato si fonda sulla volontà dell'imputato, che deve operare nel momento iniziale del procedimento penale, infatti, per poter usufruirne è necessario che l'imputato adempia tempestivamente alle prescrizioni, determinate da un organo accertatore amministrativo, che siano sufficienti a compensare l'interesse pubblico leso dalla condotta dell'imputato.

Questo istituto rischia però per sovrapporsi con altri strumenti consensuali, come ad esempio l'oblazione o l'estinzione del reato per condotte riparatorie, e oltre a questo, il fatto che in Italia la maggior parte delle regiudicande riguardano delitti<sup>46</sup>, significa che il nuovo istituto non porterà significativi benefici.

---

<sup>43</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p.310.

<sup>44</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., pp. 325-326.

<sup>45</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 333.

<sup>46</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 334.

### 1.9. *L'udienza preliminare*

La delega contenuta nella legge 134/2021 prevede l'introduzione di norme che riguarderanno direttamente o indirettamente l'udienza preliminare e il ruolo del giudice.

Il primo presidente della Corte di cassazione nella Relazione sull'amministrazione della giustizia del 2020, ci mostra come l'udienza preliminare così com'è strutturata non ha molta utilità: infatti, risulta che la percentuale di assoluzioni dopo il dibattimento è di circa il 50.5%<sup>47</sup> e troppo spesso in passato i giudici dell'udienza preliminare, procedevano con il rinvio a giudizio senza che si fosse veramente verificato che ci fossero prove sufficienti per ritenere che l'imputato potesse aver commesso il fatto.

Per questo il legislatore dovrà intervenire per applicare un differente criterio di valutazione in sede di udienza preliminare.

la legge delega all'art 1, comma 9 lett. m)<sup>48</sup> vuole modificare l'art. 425 c.p.p.

Il nuovo art 425, comma 3, prevede che il giudice dell'udienza preliminare dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi non consentono una ragionevole previsione di condanna, che può basarsi su diversi motivi: se ricorre una causa di estinzione del reato, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se risulta che l'imputato non lo ha commesso o se l'azione non poteva essere iniziata.

La nuova formula dovrebbe ridurre sensibilmente le ipotesi di rinvio a giudizio, dato che il giudice dovrà rinviare a giudizio solo se c'è una ragionevole probabilità di condanna, altrimenti dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Questa non è l'unica revisione che è stata fatta per migliorare l'udienza preliminare ma ne sono previste altre.

Una prima novità riguarda i termini per la costituzione di parte civile quando è prevista l'udienza preliminare, come previsto dalla legge delega all'art.1, comma 9

---

<sup>47</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.29.

<sup>48</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa*, cit., p.108.

lett. o)<sup>49</sup>, si vuole valorizzare l'udienza preliminare, quando prevista, come l'ultimo momento utile per la costituzione del danneggiato come parte civile.

Questo in base alla relazione illustrativa avrebbe l'intento di consentire a tutte le parti un più effettivo esercizio del diritto alla prova<sup>50</sup>, che le vincola tutte le parti a costituirsi entro l'udienza preliminare: in questo modo si evitano rallentamenti e dovrebbe migliorare anche l'efficienza dell'udienza stessa, che, come abbiamo visto in precedenza, non è molto utile così com'era strutturata prima della riforma. La seconda direttrice fondamentale si coordina con l'obiettivo di rafforzare la capacità dell'udienza di preparare al meglio il dibattimento, secondo quanto previsto dalla legge delega all'art. 1, comma 9, lett.n).<sup>51</sup>

In attuazione di questo criterio di delega vengono previste due ipotesi:

la prima modifica l'art. 421, comma 1 c.p.p. in cui si prevede un rimedio all'imputazione generica: infatti, nel caso in cui il giudice dell'udienza preliminare rilevi una violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b) c.p.p. (*requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio*), sentite le parti invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, qualora non provveda, il giudice dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, con ordinanza, dispone la restituzione degli atti al P.M. Questa prima modifica è importante perché chiarisce che se l'imputazione è generica determina la nullità, ma allo stesso tempo è permesso, per ragioni di economia processuale, al pubblico ministero di sanare l'invalidità direttamente in udienza.<sup>52</sup>

Il secondo intervento ha portato all'aggiunta del comma 1-*bis*, all'art 423 c.p.p. (*modificazione dell'imputazione*), per le ipotesi nelle quali non vi è corrispondenza tra le risultanze degli atti e l'imputazione: qualora il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono portare all'applicazione della misura di sicurezza non siano

---

<sup>49</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.102.

<sup>50</sup> Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l A.C 2435, in. Sistema Penale, 2021, p.21

<sup>51</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.104.

<sup>52</sup> M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, cit., pp.50-51.

indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto risulta negli atti, il giudice invita alle necessarie modificazioni.<sup>53</sup>

Sono notevolmente aumentate le competenze del giudice dell'udienza preliminare, e allo stesso tempo, abbiamo visto in precedenza che sono state aumentate le competenze del giudice delle indagini preliminari: saranno fondamentali questi interventi nel controllo dell'attività del pubblico ministero e, in generale essenziali per l'intero procedimento penale e per rispettare i canoni della ragionevole durata, nonché, rispettare gli obiettivi fissati dal P.N.R.R. che saranno valutati nel 2026.<sup>54</sup> Oltre ad aumentare le responsabilità per il giudice, aumentano anche quelle del pubblico ministero: l'organo inquirente per poter procedere con il rinvio a giudizio deve svolgere indagini complete, perché attraverso la riforma, sarà più difficile con prove sommarie ottenere il rinvio a giudizio.

Nella cornice complessiva dell'intervento riformatore, la riduzione dei rinvii a giudizio porterà ad un minor carico dibattimentale e la concentrazione di risorse materiali, economiche ed umane verranno utilizzati solo per i giudizi nei quali sia effettivamente prevista una ragionevole possibilità di condanna.<sup>55</sup>

#### 1.10. *Il dibattimento*

Il giudizio dibattimentale è il rito principale attraverso il quale viene svolta la maggior parte dei processi, anche se, originariamente, si prevedeva l'utilizzo più frequente dei riti alternativi dato che non era possibile la celebrazione del dibattimento per tutti i processi. Come sappiamo però, negli anni è stato sempre più frequente il ricorso al rito ordinario a discapito di quelli alternativi e così la giustizia ha subito dei rallentamenti, avendo subito una pressione fortissima le sezioni dibattimentali dei tribunali. Per questo motivo la legge delega vuole introdurre dei meccanismi che rendano il dibattimento più veloce, senza che però vengano ridotte le garanzie della difesa, e allo stesso tempo nella delega si cerca di ridare "fascino" ai riti alternativi così da alleggerire il carico dei tribunali per i giudizi ordinari<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, *Relazione illustrativa*, cit., p.106.

<sup>54</sup> E. MACCORA-G. BATTARINO, *Il giudice dell'udienza preliminare nella riforma*, in. *Questione Giustizia*, 2021, pp.5-6.

<sup>55</sup> F. ALVINO, *Il controllo giudiziale dell'azione penale a margine della "riforma Cartabia"*, in. *Sistema Penale*, 2022, pp.14-15.

<sup>56</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.34.

La prima indicazione della delega prevede all'art 11 che il giudice, nel caso in cui non fosse possibile celebrare il dibattimento in un'unica udienza, dovrà comunicare alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per la discussione: è una disposizione destinata a modificare l'art 477 c.p.p.<sup>57</sup> (“*durata e prosecuzione del dibattimento*”).

Invece, è stata mantenuta la regola generale della riassunzione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio (art. 190-*bis* comma 1), però si è previsto, che “laddove la medesima prova sia stata videoregistrata, la riassunzione intervenga solo quando ciò si renda necessario in virtù di specifiche esigenze”<sup>58</sup>.

Quindi, nel testo emendato, si prevede che la prova dichiarativa che non è stata verbalizzata tramite video registrazione, deve essere sempre ripetuta.

Il terzo aspetto di rilievo affrontato dalla riforma prevede all'art. 1, comma 11 lett. b) che l'illustrazione delle rispettive richieste di prova, ad opera delle parti, dovrà avvenire nei limiti necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'art 190 c.p.p. (“*diritto alla prova*”).

Perciò si passa ad un giudice che interagisca con le parti per giungere, a una istruzione dibattimentale calibrata sui profili più rilevanti per ragioni di economia processuali e speditezza.

Si tratta di modifiche funzionali a responsabilizzare le parti, onerandole di una puntuale indicazione dei mezzi di prova, delle quali si richiede utilità e pertinenza.<sup>59</sup>

### 1.11. *Le impugnazioni*

Le modifiche della riforma riguardano anche le impugnazioni: sia disposizioni di carattere generale, che mezzi di impugnazioni speciali, nella prospettiva di

---

<sup>57</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.140.

<sup>58</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.143.

<sup>59</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.36.

semplificare e snellire le procedure di controllo e ridurre i tempi di celebrazione dei giudizi stessi.

Questo intervento si coordina con il nuovo art. 344-*bis* c.p.p. che introduce la causa di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, disposizione immediatamente applicabile ai procedimenti a partire dal gennaio 2020.<sup>60</sup>

La prima apprezzabile modifica è introdotta con l'art. 1 comma 13, lett. a) in cui si prevede che con l'atto di impugnazione sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo. Questa modifica sarà sicuramente riferita ai mezzi d'impugnazione definiti così per legge (appello, ricorso per cassazione, impugnazioni straordinarie), mentre sembrerebbe che sia da escludere il riesame in quanto non è riconducibile a nessuno dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.<sup>61</sup>

Un ulteriore cambiamento riguarda le modalità di presentazione degli atti d'impugnazione: anch'essi saranno telematici, infatti, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 13, lett. b) si abrogano gli art. 582 e 583 del c.p.p., tranne il primo comma del 582 che consentirà ancora il deposito cartaceo nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento<sup>62</sup>; negli altri casi il metodo di deposito degli atti d'impugnazione sarà telematico.

Gli interventi sulle impugnazioni riguardano anche l'appello: infatti, mirano a ridurre i tempi e ad una maggior efficienza del giudizio, ampliando le ipotesi di inammissibilità dell'appello stesso e a diminuire le ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

L'inammissibilità dell'appello si prevede in caso di mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato.<sup>63</sup>

I casi di inappellabilità riguardano:

---

<sup>60</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.51.

<sup>61</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.52.

<sup>62</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa*, cit., p.157.

<sup>63</sup> G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, cit., p.14.

- le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa,
- le sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.<sup>64</sup>

Infine, con riferimento all'appello contro una sentenza di proscioglimento presentato per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, vengono introdotti limiti alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale *ex art. 603, comma 3 bis c.p.p.*<sup>65</sup>

Molto importante è la disposizione contenuta nella lett. g), in cui si è prevista la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che una delle parti chieda di partecipare all'udienza.

Sempre per ridurre i tempi dell'appello, si delega il governo a eliminare le preclusioni al concordato sui motivi previste dall'art 599 *bis*, comma 2 c.p.p. per taluni reati, analogamente a quanto avviene rispetto al patteggiamento allargato.<sup>66</sup>

La legge delega all'art.1, comma 13, lett. m-n) prevede novità per il giudizio di legittimità, davanti alla Corte di Cassazione.

Per ragioni di speditezza, viene delegato il Governo a prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di Cassazione avvenga di norma con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non previsti dall'art 611 c.p.p., la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata<sup>67</sup>. La Corte può disporre la trattazione con discussione orale anche senza una richiesta delle parti.

Molto importante è la nuova competenza che è stata attribuita dalla riforma alla Corte di Cassazione attraverso l'inserimento di un nuovo art. 24-*bis* c.p.p., un meccanismo incidentale di rinvio alla Corte per definire questioni sulla competenza per territorio. Il giudice che viene chiamato a decidere può rimettere la questione alla Corte anche d'ufficio, che provvede a decidere in camera di consiglio, mentre

---

<sup>64</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.53.

<sup>65</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa*, cit., p.159.

<sup>66</sup> G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, cit., p.15.

<sup>67</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa*, cit., p.169.

la parte che non propone la questione alla Corte non può proporla nel corso dello stesso procedimento<sup>68</sup>.

Per migliorare l'efficienza sia come rapidità, ma anche come migliore tutela dei diritti dell'imputato, è stato introdotto un rimedio per dare esecuzione alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo con il nuovo art. 628-*bis* c.p.p.

In questo articolo al primo comma, si prevede che possa essere revocata la sentenza penale se c'è una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo, così da riaprire il procedimento che aveva prodotto effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione dei diritti dell'uomo. Nel secondo comma sono disciplinate le modalità della proposizione e il termine che è di novanta giorni dalla data in cui è diventata definitiva la decisione della Corte europea.

La Corte di Cassazione può successivamente rimuovere direttamente gli effetti pregiudizievoli, oppure, trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o disporre la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva nel momento in cui si è verificata la violazione.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, cit., p.83.

<sup>69</sup> M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, cit., pp.84-85.

## CAPITOLO II

### I PROCEDIMENTI SPECIALI NELLA RIFORMA “CARTABIA”

#### 2.1. *Le origini e le modifiche alla disciplina*

I procedimenti speciali sono stati introdotti dal legislatore con la riforma del codice di procedura penale del 1988: uno dei tratti caratteristici è quello di aver superato l'idea del modello processuale unico valido per ogni situazione.

Sono stati introdotti modelli procedurali che si differenziano sotto vari aspetti da quello ordinario che è sempre stato composto da tre fasi distinte: le indagini preliminari, l'udienza preliminare e il giudizio, che assicurano lo svolgimento di un giusto processo.

Fin dalla loro introduzione nel libro VI del codice di procedura penale, gli operatori hanno scommesso sul successo dei procedimenti deflattivi del dibattimento, per realizzare un processo più efficiente.

Importante l'affermazione nella relazione al progetto preliminare che ai riti alternativi era affidata “la possibilità stessa di funzionamento del processo ordinario, che prevede meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti e, quindi, non suscettibili di applicazione ipertrofizzata, per evidenti ragioni di economia processuale<sup>70</sup>”, e si era anche detto che “il nuovo processo funzionerà se perverrà a dibattimento un numero esiguo di processi”<sup>71</sup>.

L'esperienza applicativa del codice in più di trenta anni ci dimostra che la scommessa della riforma è stata persa e una delle cause della lunghezza e dei difetti dei processi sia da addebitare ad un utilizzo dei riti ben al di sotto delle aspettative<sup>72</sup>. Vista l'esigua applicazione, negli anni si sono susseguite diverse riforme che cercavano di incentivare l'uso dei riti alternativi, dalla legge 479/1999 (la c.d legge Carotti), la l. 134/2003 sul patteggiamento allargato, la l. 67/2014 con

---

<sup>70</sup> *Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale e carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati*, GU n.250 del 24/10/1988, Suppl. Ordinario n.93.

<sup>71</sup> A. GIARDA, *I procedimenti speciali*, in *Lezioni sul nuovo processo penale*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 120.

<sup>72</sup> G. VARRASO, *La legge “Cartabia” e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, in *Sistema Penale*, 2022, p.4.

l'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova e anche la legge 103/2017, la c.d. legge Orlando<sup>73</sup>.

Tutte queste leggi non hanno prodotto i risultati sperati, infatti, anche nell'ultima Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021, si legge come sia "sempre stabile, ancorché insufficiente, il ricorso ai riti speciali davanti al GIP/GUP (patteggiamento e abbreviato). Solamente l'8% delle definizioni davanti al predetto giudice avviene con rito speciale. Non è diversa la situazione che si verifica davanti al giudice dibattimentale ove si riscontra una scarsa efficacia dei riti speciali<sup>74</sup>.

Nel 2021, le richieste di definizione con riti alternativi promosse dal pubblico ministero (richiesta di decreto penale, richiesta di patteggiamento con il preventivo consenso dell'imputato nelle indagini preliminari), che costituiscono in termini quantitativi la seconda modalità di esercizio dell'azione penale, messi insieme rappresentano il 15 % del totale<sup>75</sup>.

La legge delega n. 134 del 2021, com'è noto, ha previsto la riforma di diversi istituti del processo penale, tra i quali quella dei riti alternativi al dibattimento individuati come strumento per rendere più veloce il processo<sup>76</sup>.

Per prima cosa essa punta ad ampliare i presupposti di ammissione dei riti speciali deflattivi del dibattimento e ad incentivare il più possibile l'imputato a tale scelta con un incremento degli effetti premiali e la riduzione delle preclusioni all'accesso ai riti stessi.<sup>77</sup>

In secondo luogo, attraverso la rinnovata centralità del patteggiamento, accanto alla sospensione del procedimento con messa alla prova, vuole ridurre il tasso di utilizzo della pena detentiva con la possibilità per l'imputato di evitare tale pena, concordando con il pubblico ministero sanzioni sostitutive e con esse, conseguire benefici di riduzione della popolazione carceraria.

L'intervento è previsto dalla legge delega e ha per oggetto tutti i riti alternativi escluso quello direttissimo: sui riti speciali nei quali la delega è intervenuta, è stata prevista la necessità di coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in

---

<sup>73</sup> G. VARRASO, *La legge "Cartabia" e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, cit, p.5.

<sup>74</sup> P. CURZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021*, in *Sistema Penale*, 2022, pp.56 e 57.

<sup>75</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: i riti alternativi*, [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2022.

<sup>76</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: i riti alternativi*, cit.

<sup>77</sup> A. Bassi, *I riti speciali nella riforma Cartabia: un'occasione mancata?*, in *Ilpenalista.it*, 2021.

dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti in questione<sup>78</sup>.

## 2.2. Applicazione della pena su richiesta delle parti

### 2.2.1. Premessa

L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un rito che è stato introdotto nel 1988: mentre nei primi anni di applicazione è stato utilizzato molto frequentemente, negli ultimi anni in cui è in costante calo. Le relazioni sull'amministrazione della giustizia, tra il 1993 e il 1999, ci dicono che nei primi anni di vita del rito sono state emanate più di 100.000 sentenze di applicazione della pena su richiesta all'anno, cifre che, come vedremo a breve, sono il doppio di quelle attuali<sup>79</sup>.

Sarebbe bene precisare, che, numeri così elevati sono stati raggiunti soprattutto grazie alle preture, presso le quali il procedimento *de quo* veniva impiegato molto più di frequente di quanto non sia accaduto in seguito per i tribunali monocratici.

Per questo motivo negli anni successivi si è vista una costante riduzione delle sentenze di patteggiamento e, per questo, nel 2003 è stata approvata la legge n.134, la cui novità principale è stata quella introdurre un nuovo tipo di patteggiamento c.d. allargato, che, permette alle parti di accordarsi per la pena da applicare in concreto da due a cinque anni di reclusione.<sup>80</sup>

Negli anni successivi alla introduzione della legge del 2003, c'è stato un incremento dell'applicazione di questo rito fino al 2013, dal 2013 ad oggi è in costante riduzione: infatti, i dati del Ministero della giustizia dimostrano che le sentenze di primo grado di patteggiamento si sono dimezzate dal 2010 in cui erano 52.378, mentre nel 2019 si è arrivati solamente a 22.964.<sup>81</sup>

Dati questi motivi, nell'ottica di incrementare l'attrattività del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il d.lgs. 150/2022 attuativo della delega contenuta nella l. 134/2021, è intervenuto su vari fronti.

Anzitutto, è stata ampliata la materia negoziabile, che da adesso potrà estendersi anche alle pene accessorie e alla confisca facoltativa; allo stesso tempo sono stati

---

<sup>78</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.32.

<sup>79</sup> Elaborazione su tabelle del Ministero della Giustizia dal 1993 al 1999.

<sup>80</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., pp. 112-113.

<sup>81</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., pp. 116-117.

ridotti gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento, come prevedeva la legge-delega.

A queste si affiancano ulteriori modifiche di raccordo, che recepiscono interventi di natura sia processuale che sostanziale. Tra queste si segnalano la possibilità di richiedere il patteggiamento, nei casi di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, in un'inedita udienza predibattimentale.

Sono rimasti immutati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso al rito che, invece, formavano oggetto di emendamento nei progetti di riforma della giustizia Bonafede e Lattanzi e che avrebbero sicuramente accresciuto l'attrattività del patteggiamento: infatti, non è stato innalzato sino a otto anni il tetto massimo della pena detentiva in concreto patteggiabile, così come non è stato sfoltito l'elenco delle fattispecie ostative al rito in esame e neanche è stata alzata fino alla metà la soglia di riduzione di pena del rito, ma è rimasta di un terzo<sup>82</sup>.

Adesso esamineremo come nello specifico la legge delega 134/2021 è voluta intervenire.

### 2.2.2 Gli interventi della riforma

Ci si aspettava che il patteggiamento sarebbe stato sempre più utilizzato negli anni, invece, è successo l'esatto contrario e, per questo la legge delega 134/2021, vuole alla lett. a) dell'art. 1, comma 10, disegnare diverse linee di intervento, in modo da poter rendere più frequente l'accesso all'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il primo elemento di novità introdotto dalla riforma Cartabia è proprio quello di aver previsto la negoziabilità delle pene accessorie, la cui applicazione, in conseguenza del c.d. patteggiamento "allargato", a seconda dei casi, poteva rivelarsi maggiormente afflittiva rispetto alla pena principale<sup>83</sup>.

Per questo all'art 1, comma 10, lett.a), n. 1 della delega intende: *“prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi anche alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra*

---

<sup>82</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2022.

<sup>83</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, cit.

*imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare*”<sup>84</sup>.

Per realizzare quanto previsto dalla legge delega, vengono ampliati i poteri negoziali delle parti circa la confisca facoltativa (per tutti i casi di patteggiamento) e alle pene accessorie (nel caso di patteggiamento allargato).

In primo luogo, il legislatore delegato nell’attuare i principi e criteri direttivi ha inserito un nuovo periodo al comma 1 dell’art. 444 (*applicazione della pena su richiesta*), in cui vengono enunciati nuovi poteri delle parti, in base al quale *“l’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis”*.

Perciò, si comprende come l’interpolazione riguardi solo le ipotesi di patteggiamento allargato, dato che, com’è noto, nei casi in cui la pena concordata venga contenuta entro i due anni non è prevista l’applicazione di pene accessorie, salvo che per alcuni reati contro la P.A.<sup>85</sup> (art 444, comma 3-bis, c.p.p.).

Questa clausola di riserva *“salvo quanto previsto dal comma 3-bis”* è stata realizzata per evitare che l’accordo sulle pene accessorie possa portare ad un’elusione della disciplina. Introdotta con la c.d. legge “spazzacorrotti”, in relazione ad alcuni reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, infatti, la condanna per alcune di queste fattispecie criminose comporta l’applicazione di pene accessorie, che possono stabilirsi in misura fissa o in misura variabile (nelle ipotesi di lieve entità o di condanna fino a due anni)<sup>86</sup>.

Rispetto all’originaria versione della delega, sono stati esclusi, per il c.d. patteggiamento allargato, l’innalzamento dell’ammissibilità da cinque ad otto anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, e una serie di ulteriori preclusioni (art 444 comma 1-bis c.p.p.).

Patteggiamento allargato che, sul piano statistico, non dimostra aver fornito una risposta soddisfacente rispetto alle aspettative del legislatore: resta, pertanto la soglia di pena di cinque anni, già prevista in precedenza.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.129.

<sup>85</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, cit.

<sup>86</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, cit.

<sup>87</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.32.

Ad ogni modo, anche in caso di patteggiamento allargato, l'accordo può vertere sull'applicazione delle pene accessorie che possono avere una durata tra uno e cinque anni.

Rimane, però, un aspetto problematico: l'accordo tra le parti ora come in passato non può avere ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie, che conseguono di diritto alla commissione del reato e possono essere disposte d'ufficio dal giudice.<sup>88</sup>

Un altro elemento fondamentale di novità è dato dalla possibilità di estendere l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero anche alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto o ammontare: infatti, il decreto legislativo 150/2022 all'art. 25, comma 1, lett. a) ha interpolato l'art. 444 c.p.p. e perciò: "l'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato."<sup>89</sup>

La previsione riguarda tutti i casi di patteggiamento, come chiarito nella relazione al d.d.l. A.C 2435 e come ricordato nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo in commento<sup>90</sup>, sottende la negoziabilità della confisca di tipo facoltativo, sia nel caso di patteggiamento tradizionale (fino a due anni) che in quelli di patteggiamento allargato. Infatti, è noto che prima dell'ultimo intervento del legislatore, la confisca anche facoltativa, non era evitabile neppure nei casi di patteggiamento tradizionale, trattandosi dell'unica misura di sicurezza che non beneficia della non applicazione a seguito della sentenza di patteggiamento.<sup>91</sup>

Successivamente, si interviene sull'art 444, comma 2 c.p.p., in cui viene estesa la verifica del giudice a due nuovi oggetti, la confisca e le pene accessorie: in particolare, si considera che passare dall'attuale singolare ("congrua la pena applicata") al plurale ("congrue le pene indicate") sia idoneo a ricomprendere le pene accessorie.<sup>92</sup>

Sempre nell'ottica di accrescere l'attrattività del procedimento speciale in esame, la legge delega all'art. 1, comma 10, lett. a) n.2 prevede di: "ridurre gli effetti extra-

---

<sup>88</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, cit.

<sup>89</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, cit.

<sup>90</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa*, cit., p.130.

<sup>91</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, cit.

<sup>92</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa*, cit., p.130.

*penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”.*<sup>93</sup>

In questa prospettiva, il legislatore delegato ha interpolato l’art. 445 c.p.p., abrogando l’inciso “salvo quanto previsto dall’articolo 653”, senza che vi sia necessità di intervenire sull’art. 653 c.p.p., che continua a riferirsi alle sole sentenze di condanna e assoluzione.<sup>94</sup>

L’intervento riformatore si può articolare su due livelli.

Il primo livello di attuazione si trova nel periodo di apertura dell’art. 445, comma 1-*bis* c.p.p. (“*effetti dell’applicazione della pena su richiesta*”): adesso si prevede, che la sentenza di patteggiamento, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non può avere “efficacia e non può essere utilizzata ai fini della prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile”. In questo modo, viene sancita l’inefficacia e l’assoluta irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale.<sup>95</sup>

Questa novità sembrerebbe porre fine alla tendenza dell’interpretazione giurisprudenziale, che vedeva nella sentenza di patteggiamento un elemento probatorio, capace addirittura di determinare una sorta di inversione dell’onere della prova, nel senso che, la sentenza di applicazione della pena “non può essere utilizzata a fini di prova”, significa impedire qualsiasi sua valutazione a fini probatori: ciò che va oltre l’esclusione degli effetti propri della cosa giudicata.<sup>96</sup>

Al secondo livello, viene attuata la delega relativa agli effetti extra-penali della sentenza, nel secondo periodo del nuovo art 445, comma 1-*bis* c.p.p.

Al riguardo, viene previsto che, ogni qual volta, per effetto della sentenza di patteggiamento, non si applicano le pene accessorie (ciò già avviene *ex lege* sino ai due anni ed avverrà in base ad eventuale accordo di parte sopra i due anni, per effetto del nuovo art. 444, comma 1 c.p.p.), vengono meno tutti gli altri effetti

---

<sup>93</sup> Schema di D.lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.129.

<sup>94</sup> Schema di D.lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.130.

<sup>95</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, cit.

<sup>96</sup> F. PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Padova, 1999, p.134; Cass. civ. sez. Unite, 31/7/2006, n.17282.

penali. Per effetti penali si intendono dunque tutti quegli automatismi discendenti *ope legis* di una sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento secondo una miriade di ipotesi previste da leggi speciali. La formulazione proposta ha il vantaggio per cui non vi è necessità di intervenire su tali leggi speciali che restano in vigore e continuano ad applicarsi ogni volta che alle sentenze di patteggiamento verranno ricollegate pene accessorie.<sup>97</sup>

Un'ultima delega in tema di patteggiamento è stata conferita al Governo dall'art. 1, comma 10, lett. e) della legge 134/2021 al fine di *“coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali”*<sup>98</sup>.

Per questo il d.lgs n. 150/2022, ha emendato la disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali, mantenendo una struttura differente a seconda che l'imputato sia presente (art. 519 c.p.p.) oppure non presente (art.520 c.p.p.) al processo.

Il riscritto art. 519 c.p.p. (*“diritti delle parti”*) declina i diritti informativi e le facoltà azionabili dall'imputato nei casi di modifica dell'imputazione o di nuove contestazioni dibattimentali precisando che *“nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518, comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa e formulare richieste di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l'ammissione di nuove prove”*<sup>99</sup>.

Si tratta del riconoscimento di diritti informativi in capo all'imputato, che sono preliminari all'esercizio delle facoltà riconosciute dal secondo comma, ossia la possibilità per l'imputato di ottenere un termine a difesa, di richiedere nuove prove e chiedere l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

A proposito dell'imputato non presente, l'art. 520 c.p.p. si coordina con la nuova disciplina del processo in assenza e dispone che, qualora il pubblico ministero, intenda contestare i fatti o le circostanze indicate negli art 516 e 517 c.p.p. all'imputato non presente in udienza, chiede al presidente che la contestazione sia

---

<sup>97</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.130.

<sup>98</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, cit.

<sup>99</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.138.

inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, applicazione della pena o sospensione del procedimento con messa alla prova.<sup>100</sup>

Il patteggiamento si appresta a compiere qualche timido passo in avanti rispetto al passato, anche se non può negarsi, come si è già detto, che la delega iniziale lasciava intuire un intervento di più ampia portata.<sup>101</sup>

## 2.3. Giudizio abbreviato

### 2.3.1. Premessa

Iniziamo con la disamina dei dati concernenti il giudizio abbreviato il quale è riuscito a ritagliarsi un ruolo via via sempre di maggior rilievo nell'ordinamento processuale penale.

Non è un mistero che l'istituto di cui agli art. 438 ss. c.p.p. fosse stato originariamente configurato dal legislatore del 1988 in modo che l'operatività del rito fosse fortemente limitata: per un verso, la previsione del consenso necessario anche del pubblico ministero per l'instaurazione del rito, e, per l'altro, la valutazione di ammissibilità del giudice riguardante la definibilità della regiudicanda "allo stato degli atti". Si trattava di presupposti che, rendono l'attivazione dello schema alternativo assai rigida ne hanno impedito il decollo per tutti gli anni Novanta.<sup>102</sup>

Dai dati disponibili in proposito, si ricava, infatti, che il tasso di operatività dello schema alternativo in questione per le sezioni GIP-GUP dei tribunali dal 1991 al 1998 si attesta in media a meno di 7.000 sentenze di abbreviato all'anno.<sup>103</sup>

Per questo l'istituto preso in esame ha subito una netta svolta per mano della legge n. 479/1999. Com'è noto, tale novella non ha solo eliminato i due presupposti sopracitati (il consenso del pubblico ministero e della decidibilità allo stato degli atti), ma ha anche attribuito all'imputato, da un lato, un vero e proprio diritto di accedere alla forma "secca" del giudizio abbreviato e, dall'altro, il potere di

---

<sup>100</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, cit.

<sup>101</sup> F. DEMARTIS, *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, cit.; M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 109.

<sup>102</sup> B. LAVARINI, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 1996 e F. ZACCHÈ, *Il giudizio abbreviato*, Milano, 2004, p.17 ss.

<sup>103</sup> Il dato è tratto dalle tavole statistiche allegate alle *Relazioni sull'amministrazione della giustizia* negli anni dal 1991 a 2000 dei procuratori generali *pro tempore* della Corte di Cassazione.

condizionare il suo consenso a un'integrazione probatoria: in questo modo il legislatore ha reso il procedimento più flessibile.<sup>104</sup>

I dati del Ministero della Giustizia successivi all'introduzione della legge Carotti (479/1999), dimostrano come nel primo decennio degli anni Duemila sia aumentata in modo esponenziale l'applicazione del rito abbreviato. Nel Duemila sono state emanate circa 17.784 sentenze, addirittura nel 2010 sono incrementate a 54.169: così stando le cose, si può dire che la legge Carotti ha raggiunto pienamente il proprio scopo.<sup>105</sup>

Successivamente tra il 2010 e il 2014 c'è stata una leggera flessione nell'applicazione del rito; tuttavia, bisogna segnalare che questa diminuzione è stata momentanea: infatti, dal 2015, il rito *de quo* è tornato ad avere i numeri dei primi anni Duemila.<sup>106</sup>

Questo *trend* si è concretizzato soprattutto dal 2017 in poi; annata in cui la riforma Orlando (l. n. 103/2017) ha apportato diversi ritocchi al rito in esame, al fine di renderlo più appetibile.<sup>107</sup> La novella ha contribuito a far raggiungere, nel 2019, una nuova quota massima di sentenze di abbreviato, pronunciate in un solo anno.

Esso costituisce di gran lunga il procedimento speciale premiale più utilizzato tra tutti quelli previsti dall'ordinamento. Infatti, il giudizio in esame richiede ai prevenuti di rinunciare praticamente solo al diritto a essere giudicati in un'udienza pubblica dibattimentale; mentre essi non abdicano, né alla regola decisoria dell'art. 103-bis c.p.p. di là di ogni ragionevole dubbio, né al loro diritto a un doppio grado di giurisdizione nel merito<sup>108</sup>.

Le tabelle del Ministero della Giustizia dimostrano l'alto *standard* di garanzie del rito: infatti, nel periodo dal 2012 al 2017 in media circa un terzo di coloro che hanno scelto l'abbreviato sono stati assolti<sup>109</sup>.

Per questo non stupisce che sempre più imputati ricorrano al rito abbreviato, a fronte di una possibilità così alta di ottenere l'esito liberatorio pur ottenendo un sicuro sconto di pena in caso di condanna.

---

<sup>104</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 109.

<sup>105</sup> Elaborazione su tabelle del Ministero della Giustizia dal 2000 al 2010.

<sup>106</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 110.

<sup>107</sup> L. CARACENI, *La legge 103/2017 e i significativi ritocchi alla disciplina del giudizio abbreviato*, in *La legislazione penale*, 2018.

<sup>108</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 111.

<sup>109</sup> Elaborazione su tabelle del Ministero della Giustizia dal 2012 al 2017.

Il fatto che il giudizio abbreviato contempra un livello di tutele per i prevenuti elevato riduce il risparmio in termini di tempo ed energie per lo stato: infatti, è stato affermato che il rito di “abbreviato” ha poco, dura nel tempo perché può comportare attività istruttoria, ospita l’azione civile del danneggiato, perché la sentenza di primo grado è appellabile e quella di appello è ricorribile.<sup>110</sup>

### 2.3.2. *Le modifiche al rito abbreviato*

Per prima cosa bisogna dire che le disposizioni in esame sono state inserite nell’*iter* che ha condotto all’approvazione della l. 27 settembre 2021, n.134 in diversi momenti. La norma concernente il rito abbreviato non figurava fra principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nel 2020 dall’allora Ministro della Giustizia Bonafede, recante “Delega al governo per l’efficienza penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello”<sup>111</sup>.

La sua elaborazione si deve, ai lavori della Commissione di studio, istituita il 16 marzo 2021, dal Guardasigilli dell’epoca, Marta Cartabia, con il compito di formulare emendamenti al disegno di legge citato in precedenza.

Il giudizio abbreviato è forse il rito alternativo che ha più risentito dei propositi della Commissione Lattanzi. La legge n. 134/2021 non ha accolto la prospettiva più rivoluzionaria ventilata dalla Commissione, ossia quella di sdoppiare l’abbreviato secco da quello condizionato, affidando quest’ultimo al giudice dibattimentale. Le preoccupazioni, legate alla diffusione delle incompatibilità e ai conseguenti rischi di funzionalità soprattutto nelle sedi piccole, hanno indotto ad abbandonare l’idea. Al fine di incentivare il ricorso al rito speciale, la legge delega n. 134 del 2021 ha assegnato al legislatore delegato il compito di modificare la regola di giudizio per l’accesso al rito abbreviato. Infatti l’art. 1, comma 10, lett.b), n.1 delega a: *“modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a un’integrazione probatoria, ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l’ammissione del giudizio abbreviato se*

---

<sup>110</sup> A. SCELLA, *Il patteggiamento “allargato” nel quadro della programmata espansione della giustizia negoziale*, in *Patteggiamento “allargato” e giustizia penale*, a cura di F. PERONI, Torino, 2004, p.10.

<sup>111</sup> M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sistema Penale*, 2020, fasc. n.4, p. 145 ss.

*risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale*".<sup>112</sup>

In primo luogo, è stato modificato l'art. 438, comma 5 (*"presupposti del giudizio abbreviato"*) in modo da recepire, il criterio sopracitato della delega, che impone di mettere in rapporto il supplemento probatorio richiesto nel corso del giudizio abbreviato da svolgersi in dibattimento. La norma in base a com'è stata riformulata, dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque un'economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale.

Invero, secondo la formulazione precedente dell'art. 438, comma 5, il giudice dell'udienza preliminare deve disporre il giudizio abbreviato, condizionato dall'integrazione probatoria, solo in presenza di due requisiti dell'integrazione probatoria richiesta: la sua necessità ai fini del giudizio finale sull'imputazione e la sua compatibilità con la finalità di economia processuale proprie del rito.<sup>113</sup>

Il secondo requisito della delega impone al giudice di effettuare un confronto tra il rito speciale ed il giudizio ordinario dibattimentale: si tratta di un concetto di relazione che esige di avere riguardo all'onerosa formazione della prova in dibattimento, mentre non va eseguita una comparazione con il giudizio abbreviato puro (sono ammesse integrazioni probatorie) o secco (in cui non sono ammesse integrazioni probatorie) (Corte cost. n.115/2001)<sup>114</sup>. In questo modo, il giudizio abbreviato, anche se subordinato ad una consistente integrazione probatoria, si traduce sempre in un'economia processuale rispetto alla più onerosa formazione della prova in dibattimento: infatti, secondo la sentenza della Corte costituzionale sopracitata, "qualunque atto istruttorio necessario è più economico quando assunto nel contesto del rito abbreviato"<sup>115</sup>.

Tuttavia, un indirizzo giurisprudenziale continua a ritenere che sia legittimo negare l'accesso al rito abbreviato quando la condizione riguarda l'esame di un numero

---

<sup>112</sup> Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.131.

<sup>113</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: i riti alternativi*, cit.

<sup>114</sup> Corte cost. sent. 9/05/2001, n.115.

<sup>115</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: i riti alternativi*, cit.

elevato di testimoni da rendere incompatibile con le esigenze di economia processuale e “diseconomico” rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie (Cass. pen, sez. III, n.28141/2012; Cass. P pen. sez. I, n. 315/2018; Cass. pen. sez. III, n. 28693/2017)<sup>116</sup>.

Inoltre, il giudice per verificare la sussistenza del requisito in esame, deve valutare la complessità qualitativa e quantitativa non solo delle prove richieste dall'imputato ma anche di quelle a controprova che, il pubblico ministero sarà indotto a chiedere. Invece, non può tenere conto delle prove che egli stesso potrebbe decidere di assumere ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., trattandosi di una esigenza istruttoria meramente eventuale.

Per effetto della riforma, nel nuovo comma 5 dell'art. 438 c.p.p., il requisito della necessità della prova è rimasto fermo, quello della valutazione dell'economia processuale no: infatti, l'ammissione del rito speciale va disposta se la prova determina lo stesso un'economia processuale rispetto ai tempi prevedibilmente più lunghi dell'istruttoria dibattimentale<sup>117</sup>.

Questo intervento dovrebbe determinare un ampliamento dell'area di ammissione dell'abbreviato subordinato a tale integrazione, difatti, l'esplicito riferimento ai tempi del giudizio dibattimentale, messo a confronto con il giudizio abbreviato integrato, produce sempre un'economia processuale<sup>118</sup>.

Nell'art. 438, comma 6-ter, c.p.p., il nuovo secondo periodo disciplina esplicitamente la possibilità di rinnovo, *in limine* al dibattimento, della richiesta di abbreviato illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti di inammissibilità ai sensi del comma 1-bis dell'art 438 c.p.p., nel caso di delitti puniti con l'ergastolo, per cui il rimedio specifico è dettato dal comma 6-ter), in modo da consentire la massima deflazione.<sup>119</sup>

Il nuovo comma, si allinea al meccanismo introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 169/2003<sup>120</sup>, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la

---

<sup>116</sup>Cass. pen, sez. III, n.28141/2012; Cass. pen. sez. I, n. 315/2018; Cass. pen. sez. III, n. 28693/2017.

<sup>117</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.33.

<sup>118</sup> E.N LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”*: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in *Archivio Penale*, 2021, f. 3, p. 30.

<sup>119</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Relazione illustrativa, cit., p.132.

<sup>120</sup> Corte cost., sent. 23/05/2003, n.169.

richiesta, già rigettata dal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria.<sup>121</sup>

Appare utile sottolineare che il presupposto della necessità della prova ai fini della decisione non è stato riformulato e sembra rimanere il criterio centrale per il rito abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria.

Tale integrazione, deve essere necessaria ai fini della decisione, pertanto, la prova necessaria per la decisione è tale in forza di presupposti più stringenti dei normali canoni di pertinenza, rilevanza e non superfluità previsti dall'art. 190 c.p.p. (“*diritto alla prova*”), occorre un'oggettiva utilità della prova richiesta a fornire un risultato probatorio funzionale al completo accertamento dei fatti.

Infine, la valutazione della necessità della prova richiesta va compiuta in riferimento a tutte le imputazioni e le ulteriori acquisizioni probatorie devono essere soltanto integrative del materiale già acquisito, in quanto strumentali ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti in giudizio.<sup>122</sup>

Successivamente l'art.1, comma 10, lett. b), n. 2 della delega intende:” *prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto. Nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione*”.<sup>123</sup>

Quanto al criterio sopracitato, la fedele attuazione della delega porta a ritenere applicabile la nuova riduzione di un sesto in ogni caso di mancata impugnazione, Per questo è stato introdotto, in attuazione della direttiva, nell'art. 442 c.p.p. (“*decisione*”), il nuovo comma 2-bis, secondo cui “quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione”.

L'obiettivo perseguito con l'ulteriore sconto della pena è chiaramente quello di limitare le impugnazioni meramente dilatorie<sup>124</sup>.

L'ultimo riferimento delega sul rito abbreviato si trova all'art. 1, comma 10, lett. b) n.2 vuole:” *abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e*

---

<sup>121</sup> A. BASSI - C. PARODI, *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, cit., p.33.

<sup>122</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: i riti alternativi*, cit.

<sup>123</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa*, cit., p.131.

<sup>124</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: i riti alternativi*, cit.

*l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*"<sup>125</sup>

Queste norme sono state abrogate dall'art. 98, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 150/2022. Per effetto di queste abrogazioni, la sentenza non è più notificata all'imputato non comparso, per estratto, unitamente ad avviso di deposito.

Infine, l'art. 24, comma 1, lett. a), del D.lgs. 150/2022, ha riformato l'art. 438, comma 3, c.p.p. al fine di adeguarlo all'abrogazione dell'art. 583 c.p.p., a seguito della modifica normativa, la volontà dell'imputato di accedere al rito abbreviato deve essere comunque espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale.<sup>126</sup>

## 2.4. Giudizio immediato

### 2.4.1. Premessa

Neppure il quadro statistico che caratterizza il giudizio immediato risulta molto più incoraggiante.

A tal proposito, è utile partire dai dati ministeriali, relativi al periodo 2001-2019.

Questi dati forniscono un preciso indizio di come la principale riforma adottata dal legislatore per favorire un'applicazione più estesa di tali riti anticipatori del dibattimento, ovvero sia il d.l. 92/2008, convalidato dalla l. 25/2008, che nel complesso ha fallito il suo scopo.

Com'è noto, le novità principali di questa legge a proposito del giudizio abbreviato (*ex art. 453 c.p.p.*) sono consistite: nella creazione del c.d. "immediato cautelare" cioè, disposto, salvo che non vi siano gravi pregiudizi per le indagini, nel caso in cui la cautela abbia raggiunto un determinato "grado di stabilità", dovuto o alla conferma da parte del tribunale del riesame o alla mancata proposizione della istanza di riesame; e nella qualificazione come obbligatoria, sempre salvo rischio di pregiudizio per le indagini, dell'ipotesi di immediato per evidenza della prova<sup>127</sup>. Si può, anzitutto, notare come, tra il 2007 e il 2010, si sia verificato un notevole aumento delle istanze di attivazione del procedimento in questione, del 19% circa.

---

<sup>125</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.131.*

<sup>126</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: i riti alternativi*, cit.

<sup>127</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 125.

Questa prospettiva poteva far presagire che il d.l. 92/2008 fosse riuscito a raggiungere i propri scopi, quantomeno per il meccanismo in parola.

Nel decennio successivo però, tale aspettativa non ha trovato conferma: infatti dai dati ministeriali, si evince, che la quota di richieste di immediato presentate dai p.m., ha subito un sostanziale calo, solo compensato parzialmente da una leggera crescita verificatasi tra il 2017 e il 2019.

Infine, merita un cenno il c.d. giudizio immediato a richiesta dell'imputato, disciplinato dai commi 5 e 6, dell'art. 419 c.p.p. Dai dati ministeriali, si ricava come il numero di rinunce degli imputati alle udienze preliminari sia, a dir poco, minimale: nel decennio 2010-2019 esse sono state, con qualche eccezione, meno di un centinaio all'anno, ovverosia una quantità del tutto risibile anche se paragonata al numero di udienze preliminari celebrate. Infatti, si può affermare che tale meccanismo è sostanzialmente dimenticato nella prassi.<sup>128</sup>

#### 2.4.2. *La riforma del rito immediato*

L'art.1, comma 10, lett.c), della legge delega n.134/2021 ha assegnato al legislatore delegato due puntuali direttive:

la n.1, vuole:” *prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale*”;

invece, la n.2 vuole:” *prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre richiesta di giudizio abbreviato*”.<sup>129</sup>

Si tratta di modifiche volte a tradurre in norme aspetti rimasti non chiariti a seguito delle precedenti modifiche della l. 103/2017 (c.d. riforma “Orlando”), che nell'art

---

<sup>128</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., pp. 126-127.

<sup>129</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa*, cit., pp. 133-134.

458, comma 2, non richiamava l'art. 438, comma 5-*bis*, c.p.p., e di problematiche già presenti in giurisprudenza.<sup>130</sup>

La *ratio* è di evitare lesioni di diritto di difesa dell'imputato, in considerazione della brevità e perentorietà del termine di quindici giorni previsto dall'art. 458 c.p.p., per proporre richiesta di giudizio abbreviato a seguito del decreto di giudizio immediato.

La Corte di cassazione ha stabilito che “qualora l'imputato abbia tempestivamente richiesto il rito abbreviato condizionato e l'istanza sia stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, non può considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile, la proposizione della richiesta di rito abbreviato semplice formulata all'udienza camerale di cui all'art. 458, comma 2, c.p.p., non ostandovi l'art.438, comma 5-*bis* c.p.p., introdotto dalla legge 103/2017, il quale, prevede che, con la richiesta di abbreviato condizionato può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, quella di rito abbreviato semplice o di patteggiamento, introduce una mera facoltà e non l'obbligo di proposizione della richiesta subordinata contestualmente a quella principale”.<sup>131</sup>

Mentre si vuole superare un diverso indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale “qualora la richiesta di patteggiamento, proposta a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, venga rigettata, resta preclusa all'imputato la possibilità di richiedere che si proceda con giudizio abbreviato, se tale istanza non sia stata formulata in via subordinata, unitamente a quella di patteggiamento, nei termini di legge.”<sup>132</sup>

L'attuazione di tali direttive da parte del D.lgs. n. 150/2022 ha determinato la modificazione di diverse norme del codice di rito.

La disciplina del decreto di giudizio immediato è stata modificata l'art. 456, comma 2, c.p.p. (“*decreto di giudizio immediato*”): è stato previsto che il decreto debba contenere anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o

---

<sup>130</sup> R. BRICCHETTI, *Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi e... non*, in *Ilpenalista.it*, 24 novembre 2021.

<sup>131</sup> G. VARRASO, *La legge “Cartabia” e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, cit, pp.11-12.

<sup>132</sup> G. VARRASO, *La legge “Cartabia” e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, cit, p.12; Cass. Pen., Sez. II, n. 8997 del 18/11/2014.

l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero la sospensione del procedimento con la messa alla prova.<sup>133</sup>

Questo intervento piuttosto che ad attuare le direttive della delega 134/2021, è servito a recepire nel codice di rito il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 19/2020, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, c.p.p., per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva che il decreto che dispone il giudizio immediato contenesse tale avviso; la Corte aveva ribadito quanto già affermato con altri riti premiali, rilevando che, poiché nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale è anticipato rispetto al dibattimento, l'eventuale omissione del relativo avviso può determinare un pregiudizio irreparabile<sup>134</sup>.

Successivamente il D.lgs. n.150/2022, ha riformato l'art. 458, comma 2, c.p.p., stabilendo che, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, qualora sia presentata richiesta di giudizio abbreviato, il giudice debba in ogni caso fissare l'udienza in camera di consiglio per la sua valutazione<sup>135</sup>.

Per comprendere meglio la riforma, occorre fare un passo indietro: ai sensi dell'art. 458, comma 1, c.p.p., com'è noto, l'imputato può chiedere entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato di essere giudicato con rito abbreviato.

In tal caso, per ragioni di incompatibilità, il giudice chiamato a valutare la domanda di rito abbreviato proposta nell'ambito del giudizio immediato ed a celebrare il relativo procedimento speciale, non può essere lo stesso che abbia decretato l'accoglimento della richiesta di giudizio immediato<sup>136</sup>.

La Corte di cassazione ha previsto che, nell'ipotesi in cui la richiesta di rito abbreviato si innesti su una richiesta di giudizio immediato, vi è un vaglio di ammissibilità, “*de plano*”, che riguarda unicamente i requisiti formali dell'istanza stessa, e quindi la tempestività, la legittimazione del richiedente e la riferibilità all'intero processo a carico dell'imputato.<sup>137</sup>

---

<sup>133</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova*, [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2022.

<sup>134</sup> Corte cost., sent. 14/02/2020, n.19.

<sup>135</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Relazione illustrativa, cit., p. 135.

<sup>136</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova*, cit.

<sup>137</sup> Cass. Pen. Sez. III, del 11/10/2011, n.45683; Cass. Pen. Sez. I, del 15/01/2016, n. 22136.

Se risultano carenti tali requisiti di ammissibilità, la richiesta verrà dichiarata inammissibile, con prosecuzione del giudizio con le forme del rito immediato; in caso di ritenuta ammissibilità, il giudice, fissa l'udienza, procedendo in contraddittorio, al vaglio della fondatezza della richiesta di giudizio abbreviato.

Tale valutazione, riguarda in modo particolare la richiesta di giudizio abbreviato subordinato all'integrazione della prova ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p.

Con il decreto di fissazione dell'udienza per il rito abbreviato, il giudice si limita a valutare la regolarità formale della richiesta, ma non procede ancora all'apertura del giudizio abbreviato, il quale si apre soltanto con l'emanazione, in udienza della relativa ordinanza ammissiva.<sup>138</sup>

L'intervento sulla disciplina del giudizio abbreviato, ha reso obbligatoria la fissazione dell'udienza, in quanto essa è funzionale ad incentivare la trasformazione del giudizio immediato in un altro rito speciale.<sup>139</sup>

Infatti, è stato introdotto il nuovo comma *2-bis* nell'art. 458 c.p.p.: secondo la disposizione, se il giudice all'udienza e, nel contraddittorio delle parti, rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria, l'imputato, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, c.p.p., l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, c.p.p. oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.<sup>140</sup>

L'interpolazione dell'articolo 446 c.p.p., che disciplina la richiesta di applicazione della pena e il relativo consenso dell'altra parte, è stata resa necessaria dalla nuova formulazione dell'art. 458, comma 2, c.p.p., che abbiamo visto in precedenza.

Pertanto, l'art 446 c.p.p., prevede che la richiesta di applicazione della pena, se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, possa essere formulata:

- entro il termine con le forme stabilite dall'art.458, comma 1 c.p.p. (entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato);
- oppure dall'udienza prevista dall'art. 458, comma *2-bis*, c.p.p.

Successivamente, se il giudice, dispone il giudizio abbreviato e trova applicazione l'ultimo periodo dell'art. 458, comma 2 c.p.p., cioè le regole che caratterizzano tale

---

<sup>138</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova*, cit.

<sup>139</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova*, cit.

<sup>140</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova*, cit.

rito speciale, oppure, nel caso di rigetto, si applica l'art. 458, comma 2-ter, c.p.p.: il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.<sup>141</sup>

Il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta di applicazione della pena, pertanto, non impedisce la proposizione di una nuova domanda di definizione del giudizio secondo un rito alternativo<sup>142</sup>.

## 2.5. Decreto penale di condanna

### 2.5.1. Premessa

L'evoluzione statistica del procedimento per decreto presenta molte analogie con quella del patteggiamento. A questo proposito, va osservato che anche il rito monitorio, esattamente come l'applicazione concordata di pena, ha presentato un tasso di applicazione molto più elevato negli anni Novanta, rispetto a quella riscontrabile nel periodo successivo.<sup>143</sup>

Per l'intera durata del decennio, la quota dei decreti penali di condanna esecutivi ha superato costantemente le 100.000 unità all'anno; per contro, anche in questo caso, tale soglia non è mai stata più avvicinata nel ventennio successivo.<sup>144</sup>

Anche i numeri del procedimento per decreto sono calati bruscamente nei primi anni Duemila, arrivando anche a 49.000 unità all'anno, successivamente ha raggiunto un nuovo apice nel 2009: annata in cui gli stessi sono stati 97.565, con un aumento di quasi il 65% in un solo anno, negli anni seguenti al 2009 fino al 2019, esse si sono ridotte su scala nazionale di oltre il 73%.<sup>145</sup>

Alla luce di ciò, non stupirà che la quota dei decreti penali di condanna esecutivi abbia iniziato a rappresentare, una fetta sempre più esigua del totale dei provvedimenti di condanna pronunciati in primo grado, infatti, nel 2012 i decreti

---

<sup>141</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova*, cit.

<sup>142</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Relazione illustrativa, cit., p. 135.

<sup>143</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p.121

<sup>144</sup> Le tavole statistiche allegate alla *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1996 del procuratore generale della Corte suprema di Cassazione Ferdinando Zucconi Galli Fonseca*, Roma, 10 gennaio 1997, p.81.

<sup>145</sup> Elaborazione su tabelle del Ministero della Giustizia dal 2000 al 2009.

penali costituivano ancora il 27% del totale delle condanne dei tribunali ordinari, nel 2017 erano scesi al 17%.<sup>146</sup>

La legge delega 134/2021, infatti, vuole riformare il decreto penale di condanna, considerando, negli ultimi anni, la flessione dell'applicazione del rito sopracitato negli ultimi anni.

### 2.5.2. *La riforma al decreto penale di condanna*

L'art. 1, comma 10, lett. d) della legge delega n.134/2021 ha assegnato al legislatore delegato tre direttive stringenti:

- prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'art.335 c.p.p.;
- stabilire che, nei casi previsti dall'art. 460, comma 5, c.p.p., ai fini dell'estinzione del reato, sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;
- assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto.<sup>147</sup>

Il legislatore delegato ha dato attuazione alla delega attraverso la modifica sia dell'art. 459 c.p.p., che disciplina il procedimento per decreto nel procedimento penale sia dell'art. 64 D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, dettata per il procedimento monitorio nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Al criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. d) n.1 della delega, è stata data attuazione attraverso l'art. 28, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art 459 c.p.p., il quale oggi stabilisce che nei procedimenti perseguibili d'ufficio ed in quelli perseguibili a querela, se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di

---

<sup>146</sup> Si tratta di percentuali elaborate su dati ministeriali. I valori assoluti sono i seguenti: nel 2012 si sono avuti 88.401 decreti penali esecutivi a fronte di 331.057 condanne totali da parte dei tribunali, mentre nel 2017 35.048 decreti esecutivi e 206.937 condanne.

<sup>147</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Relazione illustrativa, cit., p.135.*

una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di decreto penale di condanna non più entro sei mesi ma entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, indicando la misura della pena<sup>148</sup>.

Il legislatore delegato ha modificato anche l'art. 64 D.lgs 231/2001 il quale oggi prevede che il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro, anche in questo caso, non più sei mesi ma un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo<sup>149</sup>.

L'effetto del raddoppio del termine dovrebbe comportare un maggior ricorso a tale procedimento speciale.

Il secondo criterio direttivo è stato attuato con la modifica dell'art. 460, comma 5, c.p.p.: questa disposizione prevedeva che il reato si estingueva se, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il reato concerne una contravvenzione, l'imputato non commetteva un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.<sup>150</sup>

L'estinzione del reato e di ogni effetto penale di cui all'art. 460, comma 5, c.p.p., quindi, comportava l'estinzione della pena non ancora espiata o riscossa.<sup>151</sup>

La norma è stata modificata prevedendo che l'effetto estintivo del reato si produce solo se l'imputato ha pagato la pena pecuniaria e non più semplicemente quando l'imputato non commetta altri reati nei termini sopra indicati.<sup>152</sup>

L'estinzione, comporta il venir meno di ogni effetto penale della condanna, la quale non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena: infatti, il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, non ricorre nel caso in cui l'imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per i reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni

---

<sup>148</sup> L. FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, in *Archivio della nuova procedura penale*, 6/2022, p. 539.

<sup>149</sup> L. FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, cit., p. 540.

<sup>150</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova*, cit.

<sup>151</sup> Cass. Pen. Sez. I, del 30/1/2020, n.10314; Cass. Pen. Sez. I, del 23/1/2018, n. 10235.

<sup>152</sup> *Schema di D.Lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Relazione illustrativa, cit., p. 136.

della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio<sup>153</sup>.

La riforma, incentivando il cambiamento e condizionando l'estinzione del reato alla riscossione, punta non all'efficienza del processo ma alla diversa finalità dell'effettivo incasso della pena pecuniaria: il nuovo meccanismo non è, scevro di dubbi di legittimità costituzionale, in rapporto con l'art. 3 Cost., poiché potenzialmente discriminatorio nei confronti dei soggetti meno abbienti impossibilitati a pagare.<sup>154</sup>

In attuazione del criterio contenuto nell'art.1, comma 10, lett. d), n. 3 della delega, il legislatore delegato ha introdotto nel secondo periodo dell'art. 460, comma 5, c.p.p., la norma per cui entro quindici giorni dalla notifica del decreto *“il condannato può effettuare il pagamento della sanzione, nella misura ridotta di un quinto con rinuncia all'opposizione”*. Conseguenza dell'attuazione del menzionato criterio è stata anche l'introduzione dell'obbligo per il giudice di indicare nel decreto penale le due somme, ossia quella intera, da pagare in esito all'acquiescenza del decreto, e quella ridotta di un quinto, da pagare entro quindici giorni dalla notifica del decreto.<sup>155</sup>

L'effetto premiale si verifica se vi è rinuncia all'opposizione, con contestuale pagamento della sanzione, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto; può ritenersi che potrebbe godere del beneficio anche chi presenti opposizione, ma vi rinunci entro 15 giorni dalla notificazione del decreto ed effettui il pagamento.

In conclusione, il legislatore della riforma ha cercato, di favorire il ricorso al rito da parte del pubblico ministero raddoppiando il limite di pena sostituibile con pena pecuniaria e stabilendo in un anno, anziché sei mesi, dall'iscrizione della notizia di reato il nuovo termine per la formulazione della richiesta di decreto penale di condanna, ma, ha anche incentivato l'acquiescenza al decreto, scoraggiando la proposizione di opposizioni, con ulteriori riduzioni di pena<sup>156</sup>.

---

<sup>153</sup> Cass. Pen. Sez. IV, del 17/1/2014, n.5030.

<sup>154</sup> L. FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, cit., p.542.

<sup>155</sup> L. FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, cit., 6/2022, p. 541.

<sup>156</sup> L. FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, cit., p. 542.

## 2.6. *Sospensione del procedimento con messa alla prova*

### 2.6.1. *Premessa*

Il quadro statistico dei riti speciali non potrebbe dirsi completo senza l'esame dei dati concernenti il procedimento alternativo di più recente introduzione tra quelli inseriti all'interno del libro VI del codice di procedura penale: la sospensione del procedimento con la messa alla prova. Nonostante la sua breve vita, l'istituto è stato già oggetto di pregevoli studi dottrinali di taglio empirico statistico.<sup>157</sup>

La sospensione del procedimento con messa alla prova è stata introdotta con legge 28 aprile 2014, n.167. È una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.<sup>158</sup>

Poste queste premesse, è ora possibile analizzare il flusso quantitativo della messa alla prova, nei primi anni dalla sua introduzione.

Dalle tabelle ministeriali si evince che la messa alla prova ha avuto una crescita esponenziale: infatti, nel 2014, anno in cui è stata introdotta, è stata applicata un centinaio di volte; le sentenze sono diventate 9.690 nel 2015, raddoppiando ancora nel 2016, quando se ne sono contate 19.187.

Nei due anni successivi l'aumento si è poi leggermente ridotto, per poi riprendere in modo impetuoso tra il 2018 e il 2019, allorquando vi è stata una nuova impennata di quasi diecimila unità in un solo anno.<sup>159</sup>

In definitiva, l'insieme di queste statistiche testimonia come la messa alla prova sia riuscita a ritagliarsi nella prassi uno spazio via via sempre maggiore nelle aule giudiziarie; e, ciò è bene precisarlo, vale per alcune categorie di reati: infatti, i dati ci dicono, in particolare, come l'istituto in esame risulti impiegato in modo privilegiato per gli illeciti in materia di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe, nonché per i furti.<sup>160</sup>

---

<sup>157</sup> L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con la messa alla prova*, Milano, 2020, p. 410 ss.

<sup>158</sup> A. LARUSSA, *Messa alla prova*, [www.alltalex.com](http://www.alltalex.com), 12/09/2022.

<sup>159</sup> Tabelle statistiche del Ministero della Giustizia dal 2014 al 2019.

<sup>160</sup> M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p.130.

## 2.6.2. *Le modifiche alla disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova*

Veramente modeste le novità apportate alla sospensione del procedimento con messa alla prova. L'art. 464-*bis* c.p.p., che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova ha subito poche modifiche.

Infatti, nel comma 1 si precisa che nei casi previsti dall'art. 168-*bis* del Codice penale (“*sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato*”), l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova anche su proposta del pubblico ministero. Si aggiunge che se il pubblico ministero formula la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova in udienza preliminare, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.<sup>161</sup>

Il comma 2 dell'art. 464-*bis* è integrato nel senso che la richiesta può essere proposta in udienza preliminare, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 (cioè dopo gli accertamenti) e 422 c.p.p. (dopo l'integrazione delle prove richiesta dal giudice) o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo, ma si aggiunge anche che può avvenire, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione della nuova udienza predibattimentale prevista dall'art. 554-*bis* c.p.p.

Nel comma 3 dell'art. 464-*bis* è stata inserita la disciplina prevista dall'ormai abrogato 583 comma 3, c.p.p., e si prevede che la volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore<sup>162</sup>.

Successivamente, è stato introdotto il nuovo art. 464-*ter* c.p.p., rubricato “*Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari*”, al comma 1 stabilisce: che il pubblico ministero, con l'avviso di conclusione delle indagini, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma.

---

<sup>161</sup> L. FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, cit., p. 542.

<sup>162</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova*, cit.

Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositato presso la segreteria del pubblico ministero (comma 2).<sup>163</sup>

Il comma 3 prevede che quando la persona sottoposta alle indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'art. 464-*quater*, comma 3, primo periodo, c.p.p. richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato (comma 4).<sup>164</sup>

A questo punto l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato (comma 5).

Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza in camera di consiglio e l'avviso è notificato almeno dieci giorni prima della data predetta ai sensi dell'art. 127 c.p.p. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato (comma 6).

Dopodiché, il giudice valuta l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6 e dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova (comma 7).<sup>165</sup>

Appare utile segnalare che, secondo l'indirizzo ormai consolidato, ai fini della valutazione di idoneità del programma di trattamento per la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, nella valutazione dell'idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio

---

<sup>163</sup> L. FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, cit., p. 542.

<sup>164</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova*, cit.

<sup>165</sup> L. FILIPPI, *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, cit., p. 543.

di congruità sulla durata complessiva e sulla intensità del lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la concessione, applicando in via analogica gli indici di cui all'art. 133 c.p.<sup>166</sup>

---

<sup>166</sup> Cass. Pen. Sez. III, n. 55511 del 19/09/2017.



## CONCLUSIONI:

La riforma del processo penale, come già è stato detto in precedenza, è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del P.N.R.R.

In merito, è stato delegato il Governo a intervenire, con l'obiettivo di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione<sup>167</sup>.

Infatti, sono state introdotte disposizioni finalizzate a disciplinare il deposito telematico, rendendolo obbligatorio ed esclusivo per gli atti, documenti e memorie, il tutto per rendere più efficiente il processo<sup>168</sup>.

Lo stesso processo di digitalizzazione è avvenuto per le notificazioni e le comunicazioni, che saranno effettuate anch'esse telematicamente.

Alcune modifiche sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive: infatti, è stata prevista una maggior selettività nell'esercizio dell'azione penale e nell'accesso al dibattimento<sup>169</sup>.

Sono importanti anche le modifiche sulla disciplina delle indagini e dell'udienza preliminari in riferimento alla raccolta degli elementi di prova, introdotte per assicurare scansioni temporali più certe.

Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, in specie per la prescrizione del reato, dal momento che con la riforma, la mancata definizione del giudizio di impugnazione penale entro il termine previsto produce, come conseguenza, l'estinzione del rapporto processuale penalistico. Il rapporto processuale si chiude così con una sentenza che, accertata la violazione del termine di durata massima del giudizio di impugnazione, dichiara l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

La riforma "Cartabia", come abbiamo visto, si è occupata anche della disciplina dei riti alternativi. Le novità consistono in un ampliamento delle possibilità di accesso ai riti speciali e in un aumento dei vantaggi connessi alla loro scelta. Le modifiche sono limitate e soprattutto non sembrano in grado di determinare radicali

---

<sup>167</sup> GIALUZ M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sistema Penale*, 2022, p.3.

<sup>168</sup> GIALUZ M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sistema Penale*, 2022, p.5.

<sup>169</sup> G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, cit., p. 6,

trasformazioni nell'approccio a tali riti, sebbene si continui a confidare sugli stessi per il sostanziale recupero di efficienza del processo penale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano per la ripresa. Anzi, sussiste il rischio che le riforme realizzate, più che ridurre i carichi del rito dibattimentale, sottraggano spazi ora all'uno, ora all'altro procedimento deflattivo, senza un reale beneficio per la giustizia.<sup>170</sup>

La *ratio* della riforma Cartabia è sicuramente quindi quella di ridurre i tempi del processo penale del 25 % nei prossimi cinque anni ed a implementare la digitalizzazione dei procedimenti, perciò vedremo negli anni a venire se la riforma porterà vantaggi al sistema della giustizia o se saranno modifiche fine a se stesse.

---

<sup>170</sup> L. GIORDANO, *Riforma processo penale: i riti alternativi*, cit.

## BIBLIOGRAFIA

ALVINO F., *Il controllo giudiziale dell'azione penale a margine della "riforma Cartabia"*, in *Sistema Penale*, 2022, p. 14 ss.

BARTOLI L., *La sospensione del procedimento con la messa alla prova*, Milano, 2020.

BASSI A., *I riti speciali nella riforma Cartabia: un'occasione mancata?*, in *Ilpenalista.it*, 2021.

BASSI A.-PARODI C., *La riforma del sistema penale L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, Giuffrè, Milano, 2021.

BRICCHETTI R., *Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi e... non*, in *Ilpenalista.it*, 24 novembre 2021.

CARACENI L., *La legge 103/2017 e i significativi ritocchi alla disciplina del giudizio abbreviato*, in *Lalegislazionepenale*, 2018.

CARTABIA M., *Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del paese*, in *Sistema Penale*, 2021, p.1 ss.

CURZIO P., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021*, in *Sistema Penale*, 2022, p. 56 ss.

D'ANCONA L., *Riforma del processo penale e giudice per le indagini preliminari*, Riv. *Questione Giustizia*, 2021, p.3.

DEMARTIS F., *Riforma processo penale: il patteggiamento fa qualche timido passo in avanti*, in *www.altalex.com*, 2022.

FILIPPI L., *I procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia*, in *Archivio della nuova procedura penale*, 6/2022, p. 539 ss.

GATTA G.L., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sistema Penale*, 2022, p.1 ss.

GATTA G.L., *rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?*, in *Sistema Penale*, 2022, p.1 ss.

GIALUZ M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sistema Penale*, 2022, p. 3 ss.

GIALUZ M. -DELLA TORRE J., *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sistema Penale*, 2020, fasc. n.4, p. 145 ss.

GIALUZ M. –DELLA TORRE J., *Giustizia per nessuno*, Giappichelli, Torino, 2022.

GIARDA A., *I procedimenti speciali*, in *Lezioni sul nuovo processo penale*, Giuffrè, Milano, 1989.

GIORDANO L., *Riforma processo penale: i riti alternativi*, [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2022.

GIORDANO L., *Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova*, [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2022.

LA ROCCA E.N., *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Archivio Penale*, 2021, f. 3, p. 30 ss.

LARUSSA A., *Messa alla prova*, [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 12/09/2022.

LAVARINI B., *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 1996.

MACCORRA E. –BATTARINO G., *Il giudice dell’udienza preliminare nella riforma*, in *Questione Giustizia*, 2021, p. 5 ss.

PERONI F., *La sentenza di patteggiamento*, Padova, 1999.

ROSSI N., *I “criteri di priorità tra legge cornice e iniziative delle procure*, in *Questione giustizia*, 2021, p. 1 ss.

SCELLA A., *Il patteggiamento “allargato” nel quadro della programmata espansione della giustizia negoziale*, in *Patteggiamento “allargato” e giustizia penale*, a cura di F. Peroni, Torino, 2004.

VARRASO G., *La legge “Cartabia” e l’apporto dei procedimenti speciali al recupero dell’efficienza processuale*, in *Sistema Penale*, 2022, p. 4 ss.

ZACCHÈ F., *Il giudizio abbreviato*, Milano, 2004.

*Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale e carico di imputati minorenni e delle norme per*

*l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati*, G.U. n. 250 del 24/10/1988, Suppl. Ordinario n. 93.

*Relazioni sull'amministrazione della giustizia negli anni dal 1991 a 2000 dei procuratori generali pro tempore della Corte di Cassazione*, Roma, 2000.

*Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1996 del procuratore generale della Corte suprema di Cassazione Ferdinando Zucconi Galli Fonseca*, Roma, 10 gennaio 1997.

Commissione Lattanzi, *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l A.C 2435*, in *Sistema Penale*, 2021, p. 21.

*Schema di D.lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, *Relazione illustrativa*, in *Sistema Penale*, 2022, p.10 ss.

*Publicato in G.U. il d.lgs. n.150 del 2022 di attuazione della Riforma Cartabia (l.134/2021): processo penale, sistema sanzionatorio, giustizia riparativa*, in *Sistema Penale*, 2022.

*La struttura UPP*, <https://www.giustizia.it>.